

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 gennaio 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 22

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2006 Ordinario, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006. — *Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2006 Ordinario, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.* Pag. 5

ALLEGATO 1..... » 8

MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO..... » 9

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE » 19

MODELLO 770/2006 ORDINARIO..... » 83

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE » 106

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2006 Ordinario, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione dei modelli 770/2006 Semplificato e 770/2006 Ordinario.

1.1. È approvato il modello 770/2006 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2005 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dai prospetti ST ed SX.

1.2. È approvato il modello 770/2006 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2005 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al punto 1.1., nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1. I modelli di cui al punto 1. sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet [\[trate.gov.it\]\(http://trate.gov.it\) nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.](http://www.agenziaen-</p>
</div>
<div data-bbox=)

2.2. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1., nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel sito internet di cui al punto 2.1. in uno specifico formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.

2.4. È consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo.

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni.

3.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte «Dati fiscali» devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3.4. La dichiarazione modello 770/2006 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al predetto modello, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2006 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre

1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2006 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario.

3.5. La dichiarazione modello 770/2006 Semplificato, può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati.

L'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresì, a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.

Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la

compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126, con il quale è stato emanato il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003 concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore del settore privato, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, recante norme di attuazione della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;

altezza: cm. 29,7.

È consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sestimi di pollice

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'INPS), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico - viale Europa, n. 242 - 00144 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE		Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali	
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome ovvero Denominazione		Nome		
	Codice fiscale		Codice attività	Telefono prefisso numero	
	Fax prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno	
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale		Comune		
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
	Data della variazione giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella) M F		
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Sede legale mese anno		Comune		
	Frazione, via e numero civico		Provincia (sigla)		
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno		Comune		C.a.p.
	Frazione, via e numero civico		Provincia (sigla)		
		Stato (tab. SA)		Natura giuridica (tab. SB)	
		Situazione (tab. SC)		Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica		
	Cognome		Nome		
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		
	Comune		Provincia (sigla)		
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale		Frazione, via e numero civico		C.a.p.
		Telefono prefisso numero		Sesso (barrare la relativa casella) M F	
		Provincia (sigla)			
REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ciascuna sezione è alternativa alle altre	SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO				
	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		
			ST SX		
			Presenza di modello 770 ordinario 2006		
	SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO				
	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		
			ST SX		
			Presenza di modello 770 ordinario 2006		
SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE					
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati					
		ST SX			
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione					
SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO					
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni					
		ST SX			
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>		FIRMA DEL DICHIARANTE		
	Codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile		Soggetto	FIRMA DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.		
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione				
	Ricezione avviso telematico				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni					


**COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE,
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE**

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ON-LINE
EURO

		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				
PARTE A DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1	Cognome 2	Nome 3			
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	
	DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2005 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE					
	Comune 10	Provincia (sigla) 11	Codice comune 12			
PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art.11 del TUIR 1		Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art.11, c. 1 del TUIR 2		Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del TUIR Lavoro dipendente 3	
	Ritenute Irpef 5		Addizionale regionale all'Irpef 6		Addizionale comunale all'Irpef 7	
	Ritenute Irpef sospese 8		Addizionale regionale all'Irpef sospesa 9		Addizionale comunale all'Irpef sospesa 10	
	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 11		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 12		Acconti sospesi 13	
	Credito Irpef non rimborsato 14		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 15		Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 16	
	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art.11 del TUIR) 17		Deduzione per coniuge e familiari a carico (art. 12, cc. 1 e 2 del TUIR) 18		Imponibile IRPEF 19	
	Imposta lorda 20		Detrazioni per oneri 21		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 22	
	Anno di percezione reddito estero 23		Reddito prodotto all'estero 24		Imposta estera definitiva 25	
	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 26		Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 27		Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 28	
	T.F.R. destinata al fondo 30		Previdenza complementare per familiari a carico 31		Codice fiscale del familiare a carico 32	
Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro 34		Applicazione maggiore ritenuta 35		Richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR 36		
Num. GG marittimi 38		Redditi per lavori socialmente utili (regime agevolato) 39		Altri redditi 40		
				Abitazione principale 41		
				Casi particolari 37		
				Periodo di pensione 42		
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO				REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 43		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 44		Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 45	
	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 46		Codice fiscale 47		Causa 48 49	
	Reddito conguagliato 50		Ritenute 51		Ritenute sospese 52	
Addizionale regionale 53		Addizionale regionale sospesa 54		Addizionale comunale 55		
Addizionale comunale sospesa 56		Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 57		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 58		
Totale ritenute operate 59		Totale ritenute sospese 60		Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 61		
Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 62		Ritenute operate 63		Ritenute sospese 64		
Detrazioni, [Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.] 65		Periodo d'imposta 66		Codice fiscale del sostituto 67		

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Comunicazione _____

**TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, accontii, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acontii ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Ritenute operate nell'anno	Ritenute operate in anni precedenti	Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 c.c.
68	69	70	71	72 %

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro			Data di cessazione rapporto di lavoro			Quota eccedente	Giorni di sospensione	Tempo deter.	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)
73	giorno	74	giorno	75	giorno	76	77	78	
	mesi	anno		mesi	anno				

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Tempo parziale		Ammontare erogato nel 2005	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.
79	anni	80	anni	81	anni	83	84	85
	mesi		mesi		mesi	%		

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2005	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
86	87	88	89	90

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 - PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR

Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Tempo parziale		TFR maturato	TFR erogato nel 2005	Titolo
91	anni	92	anni	93	anni	95	96	97
	mesi		mesi		mesi	%		

TFR erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	TFR destinato al fondo	Percentuale
98	99	100	101

Altre indennità

Incentivo all'esodo

Ammontare erogato nel 2005	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Ammontare erogato nel 2005	Erogato in anni precedenti
102	103	104	105	106	107

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

108

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR

Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Tempo parziale		TFR maturato	TFR erogato nel 2005	Titolo
109	anni	110	anni	111	anni	113	114	115
	mesi		mesi		mesi	%		

TFR erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	TFR destinato al fondo
116	117	118

Altre indennità

Incentivo all'esodo

Ammontare erogato nel 2005	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Ammontare erogato nel 2005	Erogato in anni precedenti
119	120	121	122	123	124

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo di contribuzione al 31/12/2000	Ammontare erogato nel 2005	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.
125	anni	126	127	128
	mesi			

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)	Vedere istruzioni	TFR destinato al fondo pensione	Percentuale	Riduzione complessivamente spettante
130	131	132	133	134
			%	

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Ammontare erogato nel 2005	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Redditi già assoggettati ad imposta
135	136	137	138	139

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Ributazione media biennio precedente	Aliquota
140	141

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

Erogazioni rapporti cessati ante 1974	Totale imponibile
142	143

Codice fiscale del percipiente Progressivo Comunicazione

DATI RIEPILOGATIVI																		
Reddito di riferimento 144			Aliquota 145		Aliquota 146		Riduzioni 147			Totale imponibile 148								
Imposta complessiva 149			Detrazioni d'imposta 150					Ritenute operate in anni precedenti 151			Ritenute di anni precedenti sospese 152							
Ritenute operate nel 2005 153			Ritenute del 2005 sospese 154			Compensazione 155			Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 156									
ART. 2122 CODICE CIVILE																		
Codice fiscale del dipendente deceduto 157				Codice fiscale dell'avente diritto 158				Quota spettante per le indennità erogate 159										
ANNOTAZIONI																		
Codice	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Comunicazione _____

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
INPS
SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATI

SEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVE

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPOST

DATI ASSICURATIVI INAIL

Matricola azienda		Ente pensionistico		Imponibile previdenziale	CONTRIBUTI DOVUTI							
1	2	INPS	Altro		3	4	5	6	7			
Contributi a carico del lavoratore trattenuti		Bonus L. 243/2004		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens								
8	9	Tutti			Tutti con l'esclusione di							
Compensi corrisposti al collaboratore		Contributi dovuti		Contributi a carico del collaboratore trattenuti		Contributi versati						
12	13	14	15	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens								
Tutti		Tutti con l'esclusione di										
Codice fiscale Amministrazione		Codice identificativo INPDAP		Codice identificativo attribuito da SPT del MEF		Cassa		Anno di riferimento				
18	19	20	21	22	23	24	25					
Totale imponibile pensionistico		Totale contributi pensionistici		Totale imponibili TFS		Totale contributi TFS		Totale imponibile TFR				
26	27	28	29	30								
Totale contributi TFR		Totale imponibile Cassa Credito		Totale contributo Cassa Credito		Totale imponibile ENPDEP		Totale contributi ENPDEP				
31	32	33	34	35								
Totale contributi sospesi anno 2005		36										
Inquadramento		Codice fiscale Amministrazione		Decorrenza giuridica								
37	38	39										
Data inizio		Data fine		N. giorni utili ai fini del TFR		Causa cessazione		Giorni utili				
40	41	42	43	44	45	46	47					
Maggiorazioni					Retribuzioni fisse e continuative		Retribuzioni accessorie					
48	49	50	51	52	53	54	55	56				
Retribuzioni di base per il 18%		Retribuzioni ai fini TFS		Retribuzioni utili ai fini TFR		Premio di produzione		Indennità non annualizzabili				
58	59	60	61	62								
D.Lgs. 165/97, art. 4		Tredicesima mensilità		Data opzione per il TFR		Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa						
63	64	65	66									
Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione accessoria		CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:				Contributi ai fini del TFR		L. 388/2000, art. 78, comma 6				
67	68	69	70	71								
Indennità integrativa speciale annua conglobata		Imponibile contributivo ai fini TFR		CONTRIBUTI SOSPESI:				% aspettativa sindacale				
72	73	74	75	76	77	78						
Qualifica	Posizione assicurativa territoriale			C. C.		Data inizio		Data fine		Codice comune		Personale viaggiante
79	80	81	82	83	84							

COPIA TRATTA

Codice fiscale del percipiente Progressivo Comunicazione

NE

PARTE D
ASSISTENZA 2005

SALDO IRPEF 2004				
Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi	Importo inferiore all'unità di euro
1	2	3	4	5 <input type="checkbox"/>
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2005				
Importo trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica		Importo inferiore all'unità di euro
6	7	8		9 <input type="checkbox"/>
ADDIZIONALE REGIONALE 2004 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo inferiore all'unità di euro	Codice regione
10	11	12	13 <input type="checkbox"/>	14
ADDIZIONALE REGIONALE 2004 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo inferiore all'unità di euro	Codice regione
15	16	17	18 <input type="checkbox"/>	19
ADDIZIONALE COMUNALE 2004 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo inferiore all'unità di euro	Codice comune
20	21	22	23 <input type="checkbox"/>	24
ADDIZIONALE COMUNALE 2004 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo inferiore all'unità di euro	Codice comune
25	26	27	28 <input type="checkbox"/>	29
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione		Importo inferiore all'unità di euro
30	31	32		33 <input type="checkbox"/>
Tipo ³⁴ <input type="checkbox"/> conguaglio <input type="checkbox"/> Rettificativo ³⁵ <input type="checkbox"/> Integrativo ³⁶ <input type="checkbox"/> Mod. 730/2005 ³⁷ <input type="checkbox"/>				
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2005				
Mese	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Esito
38	39	40	41	42

RETTIFICHE

Mese	Imposta trattenuta saldo irpef 2004	Imposta trattenuta 1 ^a rata acconto irpef 2005	Importo trattenuto addizionale regionale 2004 dichiarante	Importo trattenuto addizionale regionale 2004 coniuge
43	44	45	46	47
	Importo trattenuto addizionale comunale 2004 dichiarante	Importo trattenuto addizionale comunale 2004 coniuge	Imposta trattenuta acconto tassazione separata	
	48	49	50	
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2005				
Mese	Imposta trattenuta			
51	52			

CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI

Esito	SALDO IRPEF 2004		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2005	
	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
53	54	55	56	57
ADDIZIONALE REGIONALE 2004 DICHIARANTE				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	
58	59	60	61	
ADDIZIONALE COMUNALE 2004 DICHIARANTE				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	
62	63	64	65	
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	
66	67	68	69	
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2005				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	

DATI DEL C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.	70	Numero di iscrizione all'albo	71	Data ricezione Mod. 730-4	72	Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo	73
					2005		2005

COPIA TR


**COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ON-LINE
EURO

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)						
DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3			
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Prov. nasc. (sigla) 7			
	Comune (o Stato estero) di nascita 6					
	Comune 8	Provincia (sigla) 9	Codice regione 10			
	Via e numero civico 11					
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 12	Località di residenza estera 13				
	Via e numero civico 14		Codice Stato estero 15			
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 16	Anno 17	Anticipazione 18 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 19	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20	Altre somme non soggette a ritenuta 21
	Imponibile 22		Ritenute a titolo d'acconto 23		Ritenute a titolo d'imposta 24	
	Ritenute sospese 25		Addizionale Regionale a titolo d'acconto 26		Addizionale Regionale a titolo d'imposta 27	
	Addizionale Regionale sospesa 28		Imponibile anni precedenti 29		Ritenute operate anni precedenti 30	
	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 31		Contributi previdenziali a carico del percipiente 32		Spese rimborsate 33	
	Ritenute rimborsate 34					

COPIA TRATTA



PROSPETTO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Mod. N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)																	1
Periodo di riferimento		Ritenute operate		Importi utilizzati a scampo					Crediti di imposta utilizzati a scampo				Importo versato						
mese anno				Eventi eccezionali			Codice tributo/Capitolo		Tesoreria		Codice regione		Data di versamento						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ST2	Interessi	Note																	
ST3																			
ST4																			
ST5																			
ST6																			
ST7																			
ST8																			
ST9																			
ST10																			
ST11																			
ST12																			
ST13																			

COPIA TR



770

S e m p l i f i c a R e d d i t i 2 0 0 5

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005	INDICE	pag.
	PREMESSA	2
	1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE	3
	2 COMPOSIZIONE DEL MODELLO	4
	3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	5
	4 MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE	9
	5 FRONTESPIZIO	12
DATI RELATIVI A:	6 COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE	17
• CERTIFICAZIONI COMPENSI	7 COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI	40
• ASSISTENZA FISCALE	8 PROSPETTO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE	43
• VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI	9 PROSPETTO SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI	48
	APPENDICE	53

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770/SEMPLIFICATO e il Mod. 770/ORDINARIO.

- Il **Mod. 770/SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2005 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **2 ottobre 2006** (in quanto il 30 settembre è sabato e il 1° ottobre è festivo), presentando il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO.

- Il **Mod. 770/ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2005 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 ottobre 2006** presentando il Mod. 770/2006 ORDINARIO, e può avvenire congiuntamente alla dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione.

Il Mod. 770/SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 2 ottobre 2006, presentando solo il Mod. 770/SEMPLIFICATO, comprensivo dei prospetti ST ed SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2005, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770/SEMPLIFICATO senza i prospetti ST e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST e SX del Mod. 770/ORDINARIO.

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO, può, peraltro, produrre il modello 770/SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST e SX qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770/ORDINARIO.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770/SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST ed SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST ed SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.4, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

2

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO** coloro che nel 2005 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2005 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

ATTENZIONE Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del DPR n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, INPDAP, IPOST e all'INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993. Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostitute d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituiti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2005 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti. Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- Nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

■ Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

- PARTE A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- PARTE B - Dati fiscali;
- PARTE C - Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- PARTE D - Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2005, per il periodo d'imposta 2004.

■ Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di proccacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

■ Prospetto ST

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale e comunale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.

■ Prospetto SX

Il prospetto deve essere redatto per indicare i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO non può essere presentata all'interno della dichiarazione unificata annuale Mod. UNICO/2006. Inoltre, la dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO può essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato DPR n. 322/1998 e successive modificazioni.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

■ Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:

- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Fisconline (Internet), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopramenzionati, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro "Redazione della dichiarazione" contenuto nel frontespizio.

Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770/2006 ORDINARIO, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest'ultima dichiarazione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/2006 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel.

Allo stesso modo, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel, il sostituto d'imposta che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a venti.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO.

ATTENZIONE Si ricorda che i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo 2001.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati**■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998)

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.e) del D.P.R. n. 322 del 1998.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

■ Dichiarazione trasmessa dalle amministrazioni dello Stato

Anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte.
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001), ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta. Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione: pertanto, le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni amministrazione dello Stato la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo permettendo di modularlo secondo il rispettivo assetto strutturale.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

Si ricorda, infine, che anche le amministrazioni dello Stato, che presentano la propria dichiarazione o la dichiarazione per conto di altre amministrazioni, possono utilizzare il programma per la compilazione della dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del DPR n. 322/1998)

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992,

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ **Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione, amministrazioni dello Stato e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione**

L'incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l'amministrazione dello Stato incaricata da altra amministrazione della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo l'attestazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. del 9 Luglio 1997 n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare una domanda agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del soggetto che la presenta.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'Ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. Si consiglia, inoltre, di consultare il sito Internet "<http://assistenza.finanze.it>", oltre al già citato sito www.agenziaentrate.gov.it, alla sezione "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico Fisconline

Requisito essenziale per l'invio della dichiarazione è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number), che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Fisconline (Internet), in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Servizi telematici".

■ Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il **2 ottobre 2006**.

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2006 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre le dichiarazioni Mod. 730/2006 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1).

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1 Esposizione dei dati

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei **dati fiscali** vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del so-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

stituito e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

Gli importi dei **dati contributivi** dell'INPS, dell'INPDAP e dell'IPOST vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro non riportando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

4.2

Operazioni straordinarie e successioni

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie comportino:

- il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione di lavoro dipendente (CUD) contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione dei punti 45 e 46 (redditi erogati da altri soggetti);
- l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituto nell'intero periodo d'imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

- *Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione del prospetto ST dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2005 o del 2006, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:

- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST e SX se presentati.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

- se il soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa presentare il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, nella comunicazione, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, il sostituto deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, nei punti da 45 a 56, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente, senza dover evidenziare il codice fiscale dell'estinto nell'apposito rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", presente nella comunicazione.

Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.

Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello dell'estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Relativamente alla eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno altresì essere compilati più prospetti ST per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti ST, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nel solo prospetto ST relativo all'estinto dovrà indicare, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo.

Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitali, cessione d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD), dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 48 il codice 8; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (CUD), emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 45 a 56, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Successioni mortis causa

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la dichiarazione deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio del modello, nel riquadro "persone fisiche" i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" quelli dell'erede che la sottoscrive.

Nelle comunicazioni e prospetti, che compongono la dichiarazione, dovrà esser data evidenza del solo codice fiscale del deceduto nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2005, o nel 2006 ante presentazione della dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l'erede dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In tale comunicazione l'erede indicherà, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del de cuius nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'erede nella comunicazione dati certificazione lavoro dipendente ed assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Per quanto riguarda la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per le certificazioni rilasciate dal de cuius l'erede dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello del de cuius nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Viceversa per le certificazioni rilasciate dall'erede dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

In relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dovranno essere compilati due prospetti ST per dare distinta evidenza della situazione riferibile all'erede e di quella relativa al de cuius. A tal fine l'erede, nel redigere il proprio prospetto, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nel prospetto relativo al de cuius dovrà altresì indicare nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo.

Si precisa infine che il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati dell'erede dichiarante che del de cuius.

5. FRONTESPIZIO

Nella prima facciata del frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

5.1**Tipo di dichiarazione****■ Dichiarazione correttiva nei termini**

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

■ **Dichiarazione integrativa**

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**" (vedere Appendice "Sanzioni" e "Ravvedimento").

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge.
- In caso di trasmissione del modello 770 SEMPLIFICATO con successivo invio dei prospetti ST ed SX nel modello 770 ORDINARIO (sezione II del riquadro "Redazione della dichiarazione" compilata), il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferenti al periodo d'imposta 2005 dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del mod. 770/2006 SEMPLIFICATO (2 ottobre 2006);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegue un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770/SEMPLIFICATO, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare.

In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura della relativa casella, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770/SEMPLIFICATO, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà indicare nel frontespizio il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse.

Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.

■ **Eventi eccezionali**

Se il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella "**Eventi eccezionali**", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello.

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

■ **Dati identificativi del dichiarante**

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

5.2 Dati relativi al sostituto

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

■ Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO-FIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'aiuto contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

■ Indirizzo di posta elettronica

In tale campo deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni relative alla liquidazione della presente dichiarazione. La compilazione di detto campo riveste carattere di estrema importanza per il contribuente atteso che attraverso tale mezzo avverranno le future comunicazioni tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate.

■ Persone fisiche**– Comune di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

– Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica, o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

■ Altri soggetti**– Sede legale - Domicilio fiscale**

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

– Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

- Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4**Redazione della dichiarazione**

Il riquadro "Redazione della dichiarazione", posto nella seconda facciata del frontespizio del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:

- la **sezione I** è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti ST ed SX).

In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:

- dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770/SEMPLIFICATO.

In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione e barrare le caselle ST e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni;

- dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770/2006 ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770/ORDINARIO (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770/SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST ed SX). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrare le caselle ST e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2006";

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

- la **sezione II** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, con successivo inoltro dei prospetti ST ed SX nell'ambito del Mod. 770/2006 ORDINARIO.

Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770/ORDINARIO (redditi di capitale).

In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770/SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST ed SX).

Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione;

- la **sezione III** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST ed SX.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, barrare le caselle ST ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2006 ORDINARIO barrare, altresì, la casella "Presenza di modello 770 Ordinario 2006";

- la **sezione IV** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti ST ed SX.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, barrare le caselle ST e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2006 ORDINARIO barrare, altresì, la casella "Presenza di modello 770 Ordinario 2006".

Nel caso in cui l'invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d'imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii.

5.5**Firma della dichiarazione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
- dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO, si precisa che l'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005 può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

5.6**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.7**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

6. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

ATTENZIONE Considerato che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, i campi già contenuti nel CUD/2006 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Inoltre, per una più facile compilazione del modello, le istruzioni sono state così predisposte:

- le istruzioni relative ai punti del CUD concernenti i dati fiscali, sono riportate integralmente in questo paragrafo (comprese quelle relative al campo "annotazioni" presente solo nel CUD) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d'imposta;
- le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAP e IPOST analoghe a quelle contenute nel CUD sono riportate in Appendice;

Segue

17

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

- le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel presente modello sono evidenziate con il colore azzurro.

I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica comunicazione. Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultimo CUD rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Per ciascun percipiente dovranno, invece, essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

Parte A**Dati generali****Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme**

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2005 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato per evidenziare situazioni particolari, riguardanti il dipendente, che possono assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati ad una forma pensionistica complementare e/o individuale.

In tal caso indicare:

- 1** - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
- 2** - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3** - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (o sebbene istituito non sia operante dopo 2 anni), ovvero nel caso in cui la fonte istitutiva del fondo, sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c. (ad es. collaboratori coordinati e continuativi);
- 4** - per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente punto.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate anche con riferimento a diversi redditi di lavoro conguagliati, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AA) di ciascuna situazione con il relativo codice, riportando nella casella 8 il codice alfabetico convenzionale "A" (ad esempio reddito di lavoro dipendente e reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o altri redditi per i quali non è prevista l'erogazione del TFR).

Al **punto 9** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione del **punto 12**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.it (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Parte B
Dati fiscali

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi accanti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/93 erogate in forma di capitale) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 26 e 28 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Si precisa che l'importo di cui al punto 1 deve essere indicato al lordo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR effettivamente attribuite dal sostituto d'imposta al percipiente ed evidenziate nei successivi punti 17 e 18. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da lavori a progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000, sia l'importo della prestazione relativo a quanto maturato dal 1° gennaio 2001, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del TUIR, di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale) indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1/1/2001, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2005 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, segnalando altresì il codice C nel punto 37. Nelle annotazioni (cod. AC), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AD).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2005 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 gennaio 2005, pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AF).

Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.

Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo di cui al comma 12 dell'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 243, indicare nel punto 1 i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio della suddetta facoltà. Di tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AG) distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da quella a carico del lavoratore.

Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non compete la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR. Nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione. In caso di conguaglio dei suddetti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AH) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 1 (quota imponibile).

Nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AI).

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali spetta teoricamente la sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1, del TUIR.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Analogamente a quanto previsto al punto 1, anche l'importo da evidenziare nel presente punto, deve essere al lordo delle predette deduzioni eventualmente riconosciute ed esposte nei punti 17 e 18.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR attribuite, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 45 e 46.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AJ) deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AK) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, della presenza o meno del TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c., specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Nelle annotazioni (cod. AZ) dovrà infine essere data indicazione dei redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, comma 2 del TUIR (euro 4.500,00).

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, comma 3 del TUIR (euro 4.000,00).

Con riferimento ai punti 3 e 4, nelle annotazioni (cod. AK) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le deduzioni da riconoscere ai sensi dell'art. 11 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365.

I punti 3 e 4 devono essere compilati anche qualora non competeva la predetta deduzione o il sostituto ne abbia richiesto la non applicazione.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicato nel successivo punto 22. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 8.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 43 e 44.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le deduzioni e/o le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AM) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

In caso di conguaglio di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AH) dare indicazione della quota di ritenute compresa nel presente punto riferibile ai suddetti compensi.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 9.

In caso di conguaglio di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AF), dare indicazione della quota di addizionale regionale all'IRPEF compresa nel presente punto riferibile ai suddetti compensi.

Nel **punto 7** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10. Si precisa che tale punto non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.

Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 6 e 7 sono determinati, per i soggetti residenti, sui redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della deduzione per coniuge e familiari a carico di cui al punto 18, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 06/06/2005 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AN) devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.

Nel **punto 8** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 9** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 7.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 11 e 12** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 13**. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nel punto 13 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 11 e 12. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 14, 15 e 16** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AO) i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Nel **punto 17** va indicato l'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 11 del TUIR e riconosciuto nei limiti dei redditi certificati a tassazione ordinaria.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve raggugliare la deduzione di euro 3.000,00 al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto nelle annotazioni (cod. AP) al percipiente che potrà fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa che con la circolare n. 59 del 30/12/2003 sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della deduzione con particolare riferimento agli operai agricoli a tempo determinato. Il percipiente ha la facoltà di chiedere al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR. In questo caso il punto 17 non va compilato.

Nel **punto 18** va indicato l'importo totale delle deduzioni spettanti per coniuge e familiari a carico di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del TUIR determinato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter del medesimo articolo e riconosciuto nei limiti dei redditi certificati a tassazione ordinaria al netto della deduzione di cui al precedente punto 17.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

In tale punto deve essere ricompreso anche l'aumento di deduzione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, per il primo figlio in mancanza dell'altro coniuge e quello per ogni figlio portatore di handicap.

Il percipiente che in precedenti periodi d'imposta abbia dichiarato di aver diritto alle detrazioni per coniuge e familiari a carico, indicando le condizioni di spettanza, ha la facoltà di chiedere al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del TUIR. In questo caso il punto 18 non va compilato.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AQ), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Nel **punto 19** va indicato il totale imponibile IRPEF, relativo ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito, previste dall'art. 13 del TUIR.

Il punto 19 non va compilato per i redditi erogati agli eredi e per i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

In assenza nei punti 1 e/o 2 di somme corrisposte agli eredi del sostituto tale importo risulta dalla somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2, al netto delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR eventualmente riconosciute ed esposte nei punti 17 e 18 e della quota imponibile dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato indicata nelle annotazioni.

Al **punto 20** è indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al punto 19.

Il **punto 21** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 27; in tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfettaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AT).

Nel **punto 22** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AL) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2005 indicare "2005");
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Con riferimento al credito d'imposta evidenziato nel precedente punto 22, nei **punti 23, 24 e 25** devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva.

Nel **punto 26** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 28;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del punto 26, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 27** va indicato il totale degli oneri detraibili comprensivo degli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 15, comma 1, del TUIR per le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano. I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AU) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nei **punti da 28 a 31** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

- nel punto 28 l'importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2;
- nel punto 29 l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR;
- nel punto 30, l'ammontare del trattamento di fine rapporto destinato alle forme pensionistiche complementari con riferimento agli iscritti successivi al 28 aprile 1993. Tale punto non deve tuttavia essere compilato per gli iscritti, anche successivi alla predetta data, ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del Lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell'art. 18 del D.lgs. 124/93;
- nel punto 31 va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 31 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 28 e quella ricompresa nel punto 29.

Nel successivo **punto 32**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 31, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Nel **punto 33** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AV) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta. Nel **punto 34** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AVV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 35** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Il **punto 36** deve essere barrato qualora, su richiesta del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione spettante ai sensi dell'art. 11 del TUIR. In tal caso, fermo restando quanto precisato per la compilazione dei punti 3 e 4, nel successivo punto 17 non dovrà risultare alcun importo.

Nel **punto 37** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1-bis del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00;
 - 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** qualora, ferme restando le condizioni 2) e 3) di cui al precedente codice A, i redditi di pensione risultino d'importo superiore ad euro 7.500,00, ma non ad euro 7.800,00;
- il **codice C** qualora sia stato esercitato il riscatto di cui all'art. 52, comma 1, lett. d-ter) del TUIR in presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1/1/2001.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 38** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 39** vanno indicati i compensi per lavori socialmente utili corrisposti ai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Si precisa che l'importo da indicare in tale punto è comprensivo dell'ammontare di quelli corrisposti allo stesso titolo non soggetti a ritenuta, già indicati nelle annotazioni del CUD (vedi istruzioni del punto 1).

Nel **punto 40** va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle deduzioni di cui ai punti 17 e 18.

Nel **punto 41** va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini del corretto calcolo dell'importo di cui ai punti 17 e 18.

Nel **punto 42** va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 4, per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11 comma 3 del TUIR (euro 4.000,00).

I punti 43 e 44 devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 43** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AX) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 43 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 44**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 45 e 46** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 47 a 56**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 47 a 56.

Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 47 a 56 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 49.

In particolare nel **punto 47** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito. Nel **punto 48** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà indicare nel presente punto il codice "8".

Nel **punto 49** indicare uno dei seguenti codici:

- 1 per i redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR;
- 2 per i redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR.

Nei **punti 50 e 51** vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 52.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 52** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 51.

Nel **punto 53** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 54.

Nel **punto 54** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 53.

Nel **punto 55** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 56.

Nel **punto 56** va indicata l'addizionale comunale all'Irpef non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 55.

Nei **punti da 57 a 60** vanno indicati i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 60 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 59**.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nei successivi **punti da 61 a 67**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 57 a 60, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 61 a 67, avendo cura di specificare al punto 66 il diverso anno di riferimento. Il punto 67 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati.

**TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTE, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI, ALTRE
INDENNITÀ E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE**

Nei **punti da 68 a 72** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate nell'anno con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, il riscatto anche parziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. n. 124/93, il riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, commi 3-ter e 3-quater e quello esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché le relative ritenute operate.

Per i riscatti esercitati ai sensi dell'ultima disposizione citata che non dipendano dal pensionamento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 68 a 72 l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 68 le somme erogate nell'anno, nel punto 69 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 70 e 71 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Si precisa che nel punto 68, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo di cui all'art. 19, comma 4-bis del TUIR, nel punto 68 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 68 deve ricomprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 68 e 69, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

Nel punto 70 va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da riportare nelle sole annotazioni (cod. BA). Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 70 va indicato l'importo delle ritenute operate escluse, ove presenti, le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000. In tale punto non deve essere altresì indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001. Dei suddetti importi, non compresi nel punto 70, dovrà essere data informativa nelle annotazioni (cod. BA).

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 72 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al **punto 157** il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i **punti da 73 a 156**.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR erogato agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i **punti 158 e 159** avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Nei **punti da 73 a 78** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Nel **punto 73** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Nel **punto 74** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro o di iscrizione al fondo pensione.

In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2004 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione del TFR).

Per le anticipazioni sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell'erogazione.

Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare.

Il sostituto d'imposta che abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, è tenuto a compilare due distinte comunicazioni atteso il diverso periodo di commisurazione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Devono essere compilate due distinte comunicazioni anche per l'erede cui vengano erogate somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 75** va indicata la quota eccedente il TFR se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 76** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2110 del c.c..

Nel **punto 77** barrare la casella nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni ancorché il periodo di commisurazione possa risultare superiore alla predetta durata per effetto di cause di sospensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (ad esempio infortunio o gravidanza).

Nel **punto 78** indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno 2005, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione avvalendosi del multirigo. In particolare egli dovrà:

- esporre quanto operato dal precedente sostituto d'imposta compilando esclusivamente i punti 78, 98, 116 e 151 (**multirigo A**);

- esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato ect.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del sopracitato punto 78 (**multirigo B**).

- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:

- esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 78 (**multirigo A**);

- esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 78 (**multirigo B**).

- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.

- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 78.

In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell'ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 78 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente.

Nel **punto 79** va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità equipollente o delle altre indennità e somme.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Nel **punto 80** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 79, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Nei **punti 81 e 82** vanno indicati rispettivamente il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 82 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo:

$$(3 \times 20) + (15 \times 60) / 18 \text{ (mesi)} = (60 + 900) / 18 = 53,33$$

In tal caso esporre:

- nel punto 81, 1 (anno) e 6 (mesi);

- nel punto 82, 53,33.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 83** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente, erogato a qualunque titolo nel 2005, al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Nel **punto 84** va indicato l'ammontare complessivo dell'indennità equipollente erogata, a qualunque titolo, dal 1974 al 2004 calcolato con il criterio esposto al punto 83.

Nel **punto 85** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 84.

Nel **punto 86** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2005, riferite all'indennità equipollente principale.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà riepilogare i dati relativi all'indennità equipollente principale da esso erogata in anni precedenti utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel **punto 87** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 86. In particolare indicare:

A - se si tratta di anticipazione;

B - se si tratta di saldo;

C - se si tratta di acconto;

D - se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E - se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F - se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 88** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al 2004.

Nel **punto 89** va indicato l'anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 88.

Il **punto 90** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 86 siano state erogate da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato l'indennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 90 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l'indennità equipollente principale.

Nel **punto 91** indicare il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR, delle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore dell'indennità principale. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è successivo al 31/12/2000, nel punto 91 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;

- se il passaggio è anteriore al 1/1/2001, nel punto 91 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31/12/2000.

Il periodo di commisurazione deve ricomprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili.

Nel **punto 92** va indicato il periodo convenzionale al 31/12/2000 già compreso nel precedente punto 91.

Ad esempio, nel caso di un dipendente che abbia prestato servizio per un totale di 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000, ed ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale, la compilazione sarà la seguente:

punto 91 (periodo di commisurazione al 31/12/2000) = anni 24

punto 92 (periodo convenzionale fino al 31/12/2000) = anni 4.

Nei successivi punti 109 e 110 andranno invece evidenziati, rispettivamente, il residuo periodo di commisurazione (anni 6) e convenzionale (anni 1) considerati dall'1/1/2001.

Si ricorda che, in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato in questo punto.

Nei **punti 93 e 94** vanno indicati rispettivamente l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale) riferiti al periodo indicato nel punto 91.

Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata come al punto 82.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 95** va indicato l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Tale ammontare deve essere comprensivo dell'eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 75.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è intervenuto successivamente al 31/12/2000, l'importo da indicare è quello dell'indennità equipollente calcolato come al punto 83;
- se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31/12/2000, l'importo da indicare è dato dalla somma dell'indennità equipollente calcolata come al punto 83 e del TFR maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 96** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2005 riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di TFR da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato, al netto dell'importo erogato a qualunque titolo dal 1974 al 2004, esposto al punto 98 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 100. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 114.

Nel caso di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata determinata con il criterio esposto al punto 83.

Nel **punto 97** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto. In particolare indicare:

A - se si tratta di anticipazione;

B - se si tratta di saldo;

C - se si tratta di acconto.

Nel **punto 98** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2005 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.

Nei casi di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'importo dell'indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il criterio esposto al punto 83.

Nel **punto 99** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 98.

Nel **punto 100** va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 di cui al punto 95.

Nel **punto 101** va specificata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR destinato alla previdenza complementare. Tale percentuale è quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione.

Ad esempio nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 al 1/1/2005 (periodo di commisurazione al 31-12-2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al 31-12-2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è:

929,61	(per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo)
1.058,72	(per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)
108,45	(per 7 mesi con part-time al 60%)

Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78.

Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = 1.167,17), dovranno essere riconosciute per l'80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17 - 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel punto 101 è data dal seguente rapporto:

$$\frac{(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)}{12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2} = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929,61 + 933,74 = 1.863,35) ed esposta nel successivo punto 147.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel punto 147 della comunicazione del fondo. La percentuale da inserire nei punti 101 (per il datore di lavoro) e 133 (per il fondo pensione) corrisponde infatti anche al rapporto $233,43/2.096,78$.

La somma delle riduzioni riconosciute dal datore di lavoro (1.863,35) e dal fondo pensione (233,43) non potrà eccedere l'importo complessivo spettante delle riduzioni da evidenziare nel punto 134 della comunicazione del fondo.

Il punto 101 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 147 deve essere indicato l'ammontare complessivamente spettante delle riduzioni indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 102** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2005 e comprese nel maturato al 31/12/2000.

L'importo da esporre nel presente punto deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.

In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad. es. indennità di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato.

Ad esempio, se l'importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro 30.000 e l'ammontare di TFR indicato nei punti 95 e 113 è rispettivamente di euro 80.000 e 20.000, l'importo da indicare nel campo 102 è pari a:

$$30.000 \times (80.000/100.000) = 24.000;$$

il restante importo di 6.000 euro andrà indicato nel punto 119.

Se il sostituto che ha erogato le altre indennità è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest'ultimo.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione).

Nel **punto 103** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 102. In particolare indicare:

A - se si tratta di anticipazione;

B - se si tratta di saldo;

C - se si tratta di acconto;

D - se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E - se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F - se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 104** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2005 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000.

Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato.

L'importo residuo andrà indicato nel punto 121.

Nel **punto 105** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 104.

Nel **punto 106** va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2005 a titolo di incentivo all'esodo (art. 19, comma 4-bis, del TUIR) esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000.

Trattandosi di somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, nel presente punto dovrà essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. L'importo residuo andrà indicato nel punto 123.

Se il sostituto che ha erogato l'incentivo all'esodo è diverso da quello che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati a quest'ultimo.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel caso di erogazione nell'anno del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR.

Nel **punto 107** va indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al precedente punto 106.

L'importo residuo andrà indicato nel punto 124.

Il **punto 108** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati rispettivamente nei punti 102 e 106 siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 108 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Nei **punti da 109 a 112** indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di parttime e la relativa percentuale considerati dall'1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da 91 a 94.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001, il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo TFR.

Nel **punto 113** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 calcolato come al punto 95 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2004 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Nel **punto 114** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2005 compreso nel maturato dal 1/1/2001. Trattasi (in assenza di passaggi da indennità equipollente a TFR) dell'importo precedente il punto 96, ovvero dell'intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.

Si precisa che l'importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 115** va indicato il titolo dell'erogazione di TFR di cui al precedente punto 114. In particolare indicare:

A - se si tratta di anticipazione;

B - se si tratta di saldo;

C - se si tratta di acconto.

Nel **punto 116** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2005 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1/1/2001.

L'importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 117** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 116.

Nel **punto 118** va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dal 1/1/2001 di cui al punto 113.

Nel **punto 119** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2005 riferibile al maturato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 102.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Nel punto 119 vanno altresì indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 120, 121, 122, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154.

Nel **punto 120** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 119. In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co..

Nel **punto 121** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2004 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2005 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall'1/1/2001. Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 104.

Nel **punto 122** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 121.

Nel **punto 123** va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2005 a titolo di incentivo all'esodo (art. 19, comma 4-bis, del TUIR) esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato dal 1/1/2001.

Per la determinazione dell'importo da indicare nel presente punto dovranno essere osservati i criteri esposti al punto 106.

Nel caso di erogazione nell'anno del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR.

Nel **punto 124** va indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo, erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 106.

Nei punti da **125 a 134**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

Nel **punto 125** va indicato il periodo di effettiva contribuzione calcolato al 31/12/2000.

Nel **punto 126** va indicato l'ammontare della prestazione erogata nel 2005 riferibile all'importo maturato al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l'importo erogato va indicato al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

Nel **punto 127** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 126. In particolare indicare:

A – in caso di erogazione definitiva;

B – in caso di erogazione parziale.

Nel **punto 128** indicare l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 129** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente.

Nel **punto 130** va evidenziato il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il TFR. Tale dato rileva, per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i "nuovi iscritti", ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Nel **punto 131** va indicato:

il codice 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali;

il codice 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposti ad eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali.

Nel **punto 132** va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 133** va indicata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR destinato alla previdenza complementare.

Per le modalità di determinazione della predetta percentuale si rinvia a quanto evidenziato al punto 101.

Nel **punto 134** indicare l'importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. La cifra di euro 309,87 va rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Qualora il sostituto d'imposta che ha erogato la prestazione in forma di capitale è diverso da quello che ha erogato il TFR occorre richiedere i dati necessari per il riconoscimento delle riduzioni al datore di lavoro (percentuale e riduzione complessivamente spettante).

Si ricorda che i punti 133 e 134 non devono essere compilati in caso di prestazioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi" dovendo in tal caso le riduzioni essere riconosciute interamente dal sostituto d'imposta che ha erogato il TFR.

Nei punti da **135 a 139**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 e soggette alle disposizioni dell'art. 20 del TUIR.

In particolare:

nel **punto 135** va indicato:

– nel caso di erogazione definitiva della prestazione in forma di capitale, l'ammontare corrisposto nel 2005, riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Se la prestazione in forma di capitale erogata a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001 (sia a titolo di prestazione periodica che in forma di capitale), l'importo erogato nell'anno da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili;

– nel caso di erogazione parziale della prestazione in forma di capitale (anticipazione, riscatto parziale ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis del D.Lgs. n. 124 del 1993), l'ammontare corrisposto nel 2005, riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L'importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva dell'11% corrisposta.

Inoltre, in questo punto vanno indicate, con le stesse modalità, le somme erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 124 del 1993 – se dipendente da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti – nonché ai sensi dei commi 1-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 10 del medesimo decreto.

Nel **punto 136** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto 135. In particolare indicare:

A – in caso di erogazione definitiva;

B – in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001;

C – in caso di erogazione parziale.

Nel **punto 137** va indicato l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dall'1/1/2001.

In particolare, in presenza del codice A nel punto 136, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 136, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Nel **punto 138** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 137.

Nel **punto 139** va indicato l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 135 e 137. Tale punto deve essere compilato solo se nell'anno sono state erogate:

- prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001;
- prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.

I **punti 140 e 141** devono essere compilati nell'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

I **punti 142 e 143** devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 142 l'ammontare di tale indennità, ed al punto 143 il totale imponibile.

Nel **punto 144**, indicare il reddito di riferimento ai sensi dell'art. 19 o 20 del TUIR.

Tale punto deve essere compilato nelle ipotesi di erogazione di indennità equipollenti, TFR, altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, prestazioni in forma di capitale a "nuovi iscritti" nonché a "vecchi iscritti" limitatamente alla prestazione maturata dal 1/1/2001.

In particolare, per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell'anno, l'importo indicato nei punti 135 e 137, deve essere assunto al netto anche del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% evidenziato nel punto 139.

Nel **punto 145** va indicata l'aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" relativamente alla prestazione riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001.

In tale punto va altresì indicata l'aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l'aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000, e in assenza delle suddette prestazioni, l'aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall'1/1/2001.

Nel **punto 146** va indicata l'aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, agli incentivi all'esodo agevolati nonché alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" relativamente all'importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR).

Nel **punto 147** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare:

- per le indennità equipollenti deve essere indicato l'importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 79) al netto del periodo convenzionale (punto 80).

L'importo annuo di euro 309,87 va rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno, deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro e non compete per i periodi di anzianità convenzionale.

Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l'1/1/1983 ed il 31/12/1997, l'importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69,72;

- per il TFR compreso nel maturato al 31/12/2000, l'importo di cui sopra deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 91 al netto di quello indicato nel punto 92, se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l'importo deve essere ridotto per i "nuovi iscritti" della percentuale indicata al punto 101;
- per le prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato al 31/12/2000 erogate ai "nuovi iscritti" da forme pensionistiche complementari alle quali è destinata una quota del TFR, l'importo di cui sopra deve essere determinato applicando la percentuale di cui al punto 133 alle riduzioni complessivamente spettanti di cui al punto 134.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" non competono le riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro.

Nel **punto 148** va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2005 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 147.

In particolare va indicato l'importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:

- indennità equipollenti;
- trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974);
- altre indennità e somme;
- incentivo all'esodo agevolato ridotto del 50%;
- indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
- prestazioni in forma di capitale.

Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'ammontare netto di cui ai punti 126 e 128 non può essere diminuito dell'importo delle riduzioni.

Per le prestazioni in forma di capitale superiori ad un terzo dell'ammontare complessivamente maturato dall'1/1/2001 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell'anno riferibili al maturato dal 1/1/2001, l'ammontare netto di cui ai punti 135 e 137 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile.

Nel **punto 149**, va indicata l'imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote espresse nei punti 145 e 146 ai rispettivi imponibili dichiarati.

Nel **punto 150**, deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti sul TFR maturato dal 1/1/2001, pari a:

euro 61,97 per ciascuno degli anni compresi tra l'1.1.2001 ed il 31.12.2005 per tutti i rapporti cessati nel suddetto periodo (art. 11, comma 5, D.Lgs. 47/2000);

euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 77 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).

Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell'anno, vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time) e non possono comunque eccedere l'imposta calcolata sul TFR maturato dall'1/1/2001.

Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d'imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali.

Nel **punto 151** vanno indicate le ritenute sulle somme già erogate dal 1974 al 2004 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive);

Relativamente alle prestazioni pensionistiche, qualora al punto 37 sia indicato il codice C, l'importo delle ritenute operate sulle anticipazioni e sui riscatti parziali fino al 2004 risulterà superiore all'imposta complessiva del punto 149.

Nel **punto 152** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 151.

Nel **punto 153** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nel 2005.

Non devono essere indicate nel presente punto l'imposta sostitutiva dell'11% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000.

Nell'ipotesi che l'importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 151, in tale punto deve essere indicato zero.

Nell'ipotesi che l'imposta complessiva nel punto 149 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nell'anno 2005 il sostituto, che abbia restituito l'eccedenza di imposta al sostituto entro i termini di consegna del CUD, deve indicare nel punto 153 l'importo di cui al punto 149.

Nel **punto 154** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 153.

Nel **punto 155** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 ed assoggettata a tassazione ordinaria secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 1, lett. d-ter) del TUIR.

Si precisa che, qualora si abbia diritto alla compensazione, nell'ipotesi di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 12 febbraio 2003, devono essere comunque compilati i punti da 125 a 134 indicando nel punto 151 le ritenute già operate sull'importo esposto nel punto 128.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 156**, indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Tale punto, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel 2005 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.

ANNOTAZIONI

Nei punti da **160** a **177**, indicare i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione (CUD 2006) del soggetto percipiente.

PARTE C

Dati previdenziali e assistenziali
INPS, INPDAP e IPOST

Le istruzioni relative ai dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST già comprese nelle istruzioni al CUD sono riportate integralmente in Appendice.

Dati assicurativi INAIL

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti da 79 a 84** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

In particolare il **punto 79**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 79)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Z	Altri

Nel **punto 80** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 81 e 82** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) sarà necessario utilizzare più righe riportando su ognuno di essi, le informazioni relative al periodo assicurato. Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 81** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 82**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 83** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it, sezione "territorio".

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 83 deve essere compilato il **punto 84**, barrando l'apposita casella.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

PARTE D**Assistenza 2005**

La **parte D** va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2005, dal sostituto stesso o da un Caf-dipendenti al quale il contribuente si è rivolto.

ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31/05/99, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2005.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 53. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2005.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2005.

Riportare:

- nei **punti da 1 a 37** i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2005, relative:
 - al saldo Irpef per il 2004;
 - alla prima rata di acconto Irpef per il 2005;
 - all'addizionale regionale all'Irpef per il 2004 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - all'addizionale comunale all'Irpef per il 2004 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei **punti da 38 a 42**, i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2005, relativi alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2005;
- nei **punti da 43 a 52** i dati delle trattenute effettuate a seguito di rettifica;
- nei **punti da 53 a 69** le somme a conguaglio che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2005;
- nei **punti da 70 a 73** i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

Modalità di compilazione

Il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali importi alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative. Nel caso in cui gli importi risultino inferiori all'unità di euro, nel rispetto delle regole sul troncamento, il sostituto non deve indicare alcun importo.

Per ogni singolo rigo relativo agli importi da esporre nei **punti da 2 a 32**, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori all'unità di euro occorre barrare le caselle di cui ai **punti 5, 9, 13, 18, 23, 28 e 33**.

Relativamente all'addizionale regionale e comunale all'Irpef, anche se tutti gli importi del rigo sono inferiori all'unità di euro, oltre a barrare la relativa casella è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del comune.

Per la seconda o unica rata di acconto Irpef del 2005 (**punti da 39 a 41**) se tutti gli importi sono inferiori all'unità di euro deve essere indicato il codice B al **punto 42**

Assistenza 2005

Nei **punti 1 e 38** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio, i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei **punti da 2 a 32 e da 39 a 41**.

Nei **punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 4, 7, 12, 17, 22, 27, 31 e 40** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica, sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti 14 e 19** vanno indicati i codici delle regioni relativi all'addizionale regionale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Nei **punti 24 e 29** vanno indicati i codici catastali dei comuni relativi all'addizionale comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Il **punto 34** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito.

Il **punto 35** deve essere compilato in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica. In tal caso va utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
- B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- F – rettifica del solo codice regione;
- G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 36** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 37** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2005 non è risultato liquidabile.

Il **punto 42** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – richiesta di minore secondo o unico acconto;
- B – tutti gli importi da esporre sono inferiori ad 1 unità di euro.

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef e/o di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 11, 16, 21, 26 e 30** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei **punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Rettifiche

I rimborsi (o gli ulteriori rimborsi) derivanti dalla liquidazione a rettifica devono essere complessivamente riportati nei **punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41**.

Le trattenute effettuate a seguito di liquidazione a rettifica, comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato per la prima liquidazione, devono essere esposte nei **punti da 44 a 50** e nel **punto 52**, al netto degli interessi trattenuti. Tali importi devono essere, inoltre, ricompresi nei **punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39**.

Nei **punti 43 e 51** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 14 e 19** riportando il codice corretto e compilando il **punto 35** con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 24 e 29** riportando il codice corretto e compilando il **punto 35** con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (**punto 35** compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2005".

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti da 53 a 69**.

Il **punto 53** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A - cessazione del rapporto di lavoro;
- B - aspettativa senza retribuzione;
- C - decesso;
- D - retribuzione insufficiente;
- E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacità del monte ritenute;
- F - passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente;
- indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 16 a 34.

Anche nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità precedentemente indicate tenendo, in ogni caso, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

La presente parte va utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2005 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2005, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d*), *e*), *f*), dell'art. 17, comma 1, del TUIR). Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera *m*), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Dati relativi al percipiente delle somme

Il sostituto d'imposta deve riportare nei **punti da 1 a 11** il codice fiscale, i dati anagrafici del percipiente, nonché il domicilio fiscale dello stesso.

In particolare nel **punto 10**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 16 è indicato il codice "N", deve essere riportato il **codice della regione** relativo al domicilio fiscale del percipiente, desumendolo dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati i punti da 12 a 15 e precisamente:

- nel **punto 12** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nei **punti 13 e 14**, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 15** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Dati relativi alle somme erogate

Nel **punto 16** va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:

- A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B** – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D** – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E** – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F** – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
- G** – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H** – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I** – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L** – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- M** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- N** – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

- P** – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato;
- Q** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S** – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T** – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U** – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V** – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio;
- W** – provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- X** – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y** – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR n° 600 del 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR n° 600 del 1973, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Z** – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 16 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 17**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione; in caso di anticipazioni, nel punto 17, va indicato l'anno 2005 e deve essere barrata la casella di cui al **punto 18**. Nei **punti 29 e 30** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 19** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 16, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 19 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo **punto 21**. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00. Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 19 va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 21.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 3 della legge 24 novembre 2003, n. 326 indicare al punto 19 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 21.

Si precisa che nel punto 19 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 20**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 21** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 20 che, per espressa disposizione di legge non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 16 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 16 dal codice V.

Nel **punto 22** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 20 e 21.

Nel **punto 23** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

Nel **punto 24** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice "N" del punto 16 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (oltre euro 7.500,00 e fino a euro 28.158,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 16 dai codici "L" e "P" corrisposte a soggetti non residenti;

Nel **punto 25** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 23 e 24.

Nei **punti 26 e 27**, da compilare solo nel caso in cui nel punto 16 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 28** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 26 e 27.

Nei **punti 31 e 32** indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 16 dal codice "C" nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 16 dai codici "M" e "V".

Per i contributi versati entro il 16 settembre 2005 in relazione agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione corrisposti nell'anno 2004, il sostituto avrà cura di compilare una distinta comunicazione o di avvalersi del multirigo esponendo nel punto 16 il codice C, nel punto 17 l'anno 2004 e nei punti 31 e 32 l'importo dei contributi versati nel 2005 nei termini previsti dalla circolare Inps n. 90 del 13 luglio 2005.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (circolare INPS n.103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo **punto 33**.

Il **punto 34** deve essere compilato esclusivamente se nel punto 16 sono riportati i codici X o Y, indicando l'importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

8. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto ST deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali all'IRPEF e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del TFR, e sui redditi emersi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, trattenute e imposte sostitutive sopra indicate.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente si precisa che nel relativo prospetto ST non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.

Analogamente, il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024).

Compilazione del modello di pagamento F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2006 e riferiti al periodo d'imposta 2005 indicare come anno di riferimento il 2005; nel caso di versamento di ritenute di addizionale regionale e comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2004 indicare come anno di riferimento il 2004.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo e/o del codice regione, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo e/o il codice regione corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo può essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) può essere indicata nella delega cumulativamente.

Prospetto ST Generalità

I dati da indicare nel prospetto ST devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2005. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2006, se riferiti al 2005, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2006;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2005 con riferimento all'anno 2004. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2005, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2005 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2005 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2006 per il saldo nonché alle rate di imposta sostitutiva prelevate nell'anno 2005 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti effettuati entro marzo 2006, ovvero dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2005 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2004 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600).

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, quest'ultimo deve indicare distintamente:

- i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, non prelevate per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative all'anno di imposta 2004;
- i dati relativi alle residue rate del saldo e del 1° acconto dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e degli acconti a tassazione separata, nonché al 2° acconto IRPEF non prelevati per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito di assistenza fiscale.

A tal fine, dovranno essere compilati più righe del prospetto ST, come segue:

- nel punto 1, il periodo di riferimento, 12/2005;
- nel punto 2, l'ammontare complessivo delle residue rate e del 2° acconto IRPEF non prelevato;
- nel punto 7, il codice "M";
- nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate e al 2° acconto IRPEF non prelevati. In particolare: il codice 3802, per l'addizionale regionale, il codice 3816 per l'addizionale comunale e, relativamente all'assistenza fiscale, i codici 4731 per il saldo dell'IRPEF, 4730 per l'IRPEF in acconto, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, 4201 per gli acconti a tassazione separata.

Il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate da esso prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con i criteri di esposizione sopra descritti (senza compilare il punto 5) avendo cura però di riportare al punto 7 il codice "N". I dati relativi ai versamenti delle predette rate dovranno poi essere autonomamente evidenziati con le ordinarie modalità.

**Modalità di compilazione
del prospetto ST**

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, 12/2005, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 7, il codice "A" e nel punto 12 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2006 e riferite all'anno 2005, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2005 e nel punto 7 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nei mesi di gennaio o febbraio 2006, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2005 e nel punto 7 rispettivamente il codice D per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice E per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali e comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR e sui redditi emersi.

Si precisa che in caso di un importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2005, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2005, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righe per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 3, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 5, l'importo da versare (anche se pari a zero).

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (punto 3 del prospetto ST) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 4.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF operate nell'anno 2005 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 5, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX); con riferimento a tale credito dovrà altresì essere compilato un distinto rigo per l'esposizione dell'ammontare complessivo maturato nell'anno 2005 (punto 2) indicando nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2005 e nel punto 7 il codice P;
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 1 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2005 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (da indicare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX).

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (anticipo sul TFR versato nel 1997 e 1998; credito per i marittimi imbarcati). Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 5** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo deve essere diminuito degli eventuali interessi indicati al punto 6.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 5 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (diminuito degli interessi indicati al punto 6) e nel punto 7 il codice "C".

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 9 ed indicando il codice "K" nel punto 7. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria.

In caso di versamenti di IRPEF, addizionale regionale o comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto dei relativi interessi da esporre nel **punto 6**. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.

Per la compilazione del **punto 7** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2005 erogati entro il 12 gennaio 2006;
- C** - se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo in F24 relativo a ritenute operate in più mesi;
- D** - se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nel mese di gennaio 2006;
- E** - se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nel mese di febbraio 2006;
- F** - presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST;
- K** - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- M** - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- N** - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo del credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata;
- S** - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente;

Per la compilazione del **punto 8** "eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

- B** - se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- C** - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 dicembre 2005 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4, c. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) già sospesi fino al 31 marzo 2004 dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003), fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
- D** - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 15 dicembre 2005) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1, c.1, del D.M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005) già sospesi fino al 31 marzo 2005, dall'art. 4, c. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003) dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
- Z** - in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il Capitolo nel punto 9, barrare la casella del **punto 10** e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 11** da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 12** va indicata la data del versamento.

9. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi:

- delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, risultanti negli importi indicati nel punto 3 del prospetto ST della presente dichiarazione;
- delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, tramite Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Tali dati vanno evidenziati al rigo SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX34.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria;
 - trattute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2006;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante dal conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Gli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2005.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione. In caso di invio separato dei prospetti ST e SX del Mod. 770 SEMPLIFICATO e dei quadri ST e SX del Mod. 770 ORDINARIO, la somma degli importi esposti nelle colonne 1 dei rigi SX4 dei suddetti prospetti e quadri SX dovrà essere pari all'importo di colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 e dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto ST;
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma delle colonne 3 dei diversi rigi del prospetto ST;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2006, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2006 SEMPLIFICATO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2005 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

Nei **rigi da SX5 a SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai rigi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4.

I **rigi da SX5 a SX34** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2005 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigi da SX5 a SX34, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I **rigi da SX5 a SX34** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2005 trattenute di addizionale regionale (regione Campania) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2005. Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare i prospetti ST e SX nel seguente modo:

- prospetto ST:
 - punto 1, 4/ 2005;
 - punto 2, 100 euro;
 - punto 3, 30 euro;
 - punto 5, 70 euro;
 - punto 9, 3802;
 - punto 11, il codice 5 (regione Campania);
 - punto 12, 16/05/ 2005;
- prospetto SX:
 - rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 3, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
 - rigo SX5 (Erario), colonna 3, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
 - rigo SX10 (regione Campania), colonna 4, 30 euro (in quanto la regione Campania risulta creditrice).

9.1 Regioni a statuto speciale

Per la compilazione del rigo SX35 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

9.2 Tipologia del credito

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 5).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed i relativi prospetti ST e SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo e dai relativi prospetti ST e SX. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX36, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX36 colonna 2 - SX36 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX37, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX37 colonna 2 - SX37 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 esclusivamente i codici tributo 6781 e 6782 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

Nel **rigo SX39**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del DPR n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – SEMPLIFICATO

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il credito maturato nel 2005 a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26 quater, del DPR n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2005 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2. Nel **rigo SX41** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:
 - nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2005;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
 - nella **colonna 3**, l'importo del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
 - nella **colonna 4**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2005 dalla seguente operazione: colonna 1 – colonna 2 – colonna 3.

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

APPENDICE**COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI****GENERALITÀ**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C**1. Dati previdenziali e assistenziali****INPS**

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza e BONUS L. 243/2004) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12.

Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2005 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005 ma riferiti a dicembre 2004 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2004);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti a dicembre 2005.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);

- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

SEZIONE 1

Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 - Matricola azienda** - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 - Ente pensionistico Inps** - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 - Altro ente pensionistico** - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Nel **punto 4 - Imponibile previdenziale** - indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2005 in euro 84.049,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni pre-

cedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto.
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali

I **punti da 5 a 7 - Contributi dovuti** - riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

In particolare barrare:

- il **punto 5** nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il **punto 6** nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il **punto 7** nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti** - va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Nel **punto 9 - Bonus L. 243/2004** - per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, co. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243 deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione. L'importo va arrotondato all'unità di EURO.

I **punti 10 e 11 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** - riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 10** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel **punto 11** (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

SEZIONE 2**Collaborazioni coordinate e continuative**

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel **punto 12 - Compensi corrisposti al collaboratore** - indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2005 ad euro 84.049,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006, ma relative all'anno 2005 (art. 48 art. 51, co. 1, DPR n. 917/1986);

Nel **punto 13 - Contributi dovuti** - indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2005.

Nel **punto 14 - Contributi a carico del collaboratore** - indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 15 - Contributi versati** - indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 16 e 17 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** - riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 16** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel **punto 17** (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

PARTE C**2. Dati previdenziali****INPDAP**

L'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP.

Pertanto, essendo già state acquisite nel corso dell'anno 2005 tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'INPDAP, il CUD/2006 è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Casse gestite dall'INPDAP.

I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2005 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2005, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari". Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall'INPDAP con la circolare n. 59/2004 pubblicata sul sito dell'Istituto.

Con le istruzioni che seguono, si illustrano i criteri di riepilogo dei dati già trasmessi nel corso dell'anno di denuncia all'INPDAP dalle Amministrazioni iscritte.

Ogni punto risulta essere la sintesi dei correlati campi che sono stati esposti dagli Enti nelle denunce mensili, già trasmesse secondo le modalità della richiamata circolare n. 59/2004.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Le Amministrazioni iscritte sono tenute alla compilazione di una sezione del quadro "Dati Previdenziali ed Assistenziali INPDAP" per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 1° agosto 2002.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 - circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2005.

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 18 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio.

In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio.

Esempi:

• **personale della scuola**

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 18 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2005. Ove trattasi di personale le cui competenze vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 18 coinciderà con il codice fiscale del sostituto d'imposta;

• **personale della Difesa**

Per la definizione della sede di servizio si fa riferimento alle disposizioni fornite dal Ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All."B", punto 4 lettera b).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (L.23/12/1996 n.662). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa anche i periodi riguardanti dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Casi particolari*Ente in liquidazione*

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza, valorizzando il campo 18 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti

va compilata un'apposita sezione, indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Contribuzioni figurative

Per l'anno 2005 vengono richiesti il totale dell'imponibile ai fini pensionistici ed i relativi contributi, con esclusione dei periodi di servizio riguardanti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 - cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), in quanto gli stessi sono stati già acquisiti in sede di DMA. Per i riflessi contributivi in materia di congedi parentali cfr. Circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000.

Contribuzioni sospese

La certificazione deve riguardare, le contribuzioni sospese per eventi calamitosi a seguito delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle successive disposizioni INPDAP.

L'importo dei contributi obbligatori sospesi deve essere evidenziato nel punto 36 Contributi sospesi anno 2005 (Nota operativa della D.C.E. - INPDAP n. 4 del 02/02/2005).

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione agiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L. 18/08/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n. 5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate).

Regolarizzazione delle posizioni assicurative dei cooperanti con le organizzazioni non governative, posti in aspettativa senza assegni, riguardanti dalla nota operativa n.5 del 2/2/2005

Ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, cooperanti con le organizzazioni non governative, collocati in aspettativa senza assegni, è riconosciuto il servizio reso ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

Pertanto gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi a questo Istituto previdenziale ed alla compilazione della relativa denuncia dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

Compilazione dei punti da 18 a 36

Nel **punto 18 - C.F. Amministrazione** - deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 19 - Codice identificativo INPDAP** - deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'INPDAP.

Nel **punto 20 - Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** - va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'apposito codice attribuito da questo Servizio.

Nei **punti da 21 a 24** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza:

- punto 21 - Cassa pensionistica;
- punto 22 - Cassa previdenziale;
- punto 23 - Cassa credito;
- punto 24 - Cassa ENPDEP;

utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.I.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Si precisa che nella compilazione del punto 22 (Cassa previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

Codice 002 se trattasi di personale optante TFR;

Codice 003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 25 - Anno di riferimento** - indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi.

Nel **punto 26** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) - **Totale imponibile pensionistico** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 32 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 27** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) - **Totale contributi pensionistici** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nei campi 33 e 34 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 28** (codice Cassa 6 o 7) - **Totale imponibile TFS** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 35 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 29** (codice Cassa 6 o 7) - **Totale contributi TFS** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 36 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 30** (codice Cassa 6 o 7) - **Totale imponibile TFR** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 37a dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 31** (codice Cassa 6 o 7) - **Totale contributi TFR** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 38a dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 32** (codice Cassa 9) - **Totale imponibile Cassa Credito** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 39 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 33** (codice Cassa 9) - **Totale contributi Cassa Credito** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 40 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 34** (codice Cassa 8) - **Totale imponibile ENPDEP** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 39 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 35** (codice Cassa 8) - **Totale contributi ENPDEP** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 41 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Nel **punto 36 - Totale contributi sospesi anno 2005** - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nei campi 50 e 51 dei quadri EO e/o V1 della DMA.

Si precisa che dai totali di cui ai punti da 26 a 35 delle presenti istruzioni, va escluso quanto dichiarato con quadri V1 relativi ad anni precedenti, per i quali va compilata un'apposita sezione (Vedi Casi particolari - Competenze arretrate).

PARTE C

3. Dati previdenziali

IPOST

I dati previdenziali devono essere certificati dalla Società Poste Italiane s.p.a., dalle società ad essa collegate e dall'IPOST per il personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST. I dati contenuti nel

presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali dovuto all'IPOST.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva, ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione IPOST in tutti i suoi elementi giuridico-economici.

Le Società (Poste Italiane s.p.a. e società collegate) e l'IPOST sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio e aliquote contributive, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari". In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs n. 314 del 1997) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e quindi, oggetto di mandati di pagamenti emessi entro il 31 dicembre 2005.

Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 56 e 57 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 61.

Casi particolari

Trasferimento lavoratore

In caso di trasferimento del lavoratore da Società/Ente ad altra Società/Ente, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono e dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo di impiego, il tipo di servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Importi recuperati

In caso di recuperi di retribuzioni relativi ad anni precedenti, effettuati nel corso dell'anno 2005, va compilata un'apposita sezione, per ogni anno cui i recuperi si riferiscono, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti recuperati e relativi contributi precedenti dal segno - (meno). La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, con l'indicazione dei codici di tipo impiego, di tipo servizio ed i giorni utili.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio e il compenso sostitutivo delle ferie non godute. L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 62. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

57

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 45 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

In caso di astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli, il dichiarante deve indicare al punto 56 (retribuzioni fisse e continuative) la retribuzione ridotta effettivamente corrisposta al dipendente. Nei campi relativi alle retribuzioni ai fini del TFS e TFR (59 e 60) deve essere indicata la retribuzione virtuale.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS soggette a contribuzione agiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'IPOST, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti nominati amministratori locali elencati nell'art. 86 della L. 18/08/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, l'amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione.

Compilazione dei punti da 37 a 78

Il **punto 37** deve essere utilizzato per l'inquadramento del dipendente: deve contenere i codici comparto (due caratteri), sotto comparto (due caratteri) e qualifica (sei caratteri) per le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'IPOST per le quali gli stessi sono previsti.

Nel **punto 38** deve essere indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 39** per i dipendenti iscritti all'IPOST assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei **punti 40 e 41** vanno specificate le date di inizio e fine del rapporto di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese, anno.

Il **punto 42** deve contenere il numero dei giorni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 43** deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Destituzione per motivi disciplinari
2	Licenziamento art. 52 cc. nnl. con preavviso
3	Licenziamento art. 52 cc. nnl. senza preavviso
4	Risoluzione consensuale
5	Invaldità totale e permanente
6	Giusta causa
7	Giustificato motivo
8	Licenziamento
9	Passaggio ad altra amministrazione
10	Decesso
11	Collocamento a riposo per motivi disciplinari
12	Dispensa servizio
13	Dimissioni
14	Decadenza

15	Cessazione per anzianità (ante Poste)
16	Cessazione per limite di età (ante Poste)
17	Cessazione per limite di età
18	Cessazione per anzianità contributiva
19	Cessazione periodo prova
20	Fine contratto f. d.
21	Servizio militare
22	Rinuncia assunzione
23	Passaggio a Postecom
24	Passaggio a Egi Spa
25	Passaggio a Postevita

Nel **punto 44** va indicato il tipo di impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione	Sgravio contributivo
1	Tempo indeterminato	0%
2	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time)	50%
3	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time)	100%
4	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time)	50%
5	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time)	100%
6	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 12 mesi (anche part-time)	75%
7	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 24 mesi (anche part-time)	75%
8	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 36 mesi (anche part-time)	75%
9	Tempo indeterminato lav. da almeno 3 mesi di CIGS (no part time)	100%
10	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 12 mesi	100%
11	Tempo indeterminato lav. disabili fisc. totale (L. 68/99 art. 3/a)	100%
12	Tempo indeterminato lav. disabili fisc. Parz. (L. 68/99 art. 3/b)	50%
13	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 18 mesi	100%
14	Tempo indeterminato assunzioni in partic. territori	100%
15	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/99	0%
16	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/00	0%
17	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/01 al 31/12/01	0%
18	Tempo indeterminato sgravio totale triennale	100%
19	Tempo determinato	0%
20	Contratto formazione lavoro	0%
21	Contratto formazione lavoro Bolzano	0%
22	Contratto di apprendistato	0%

Nel **punto 45** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Codice	Descrizione
1	Full time
2	Part time verticale
3	Part time orizzontale
4	Maternità obbligatoria
5	Maternità facoltativa 80% 1-2 mesi
6	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 fino a 3 anni
7	Maternità facoltativa 30% Legge 53/2000 3-4-5-6 mesi
8	Aspettativa sindacale retribuita
9	Aspettativa Legge 104 retrib. 30%
10	Aspettativa tossicodipend. Retr. 30%
11	Aspettativa malattia figlio non retribuita
12	Aspettativa personale
13	Malattia non retribuita
14	Aspettativa sindacale non retribuita
15	Aspettativa per cariche pubbliche
16	Aspettativa per cariche elettive
17	Aspettativa volontariato
18	Aspettativa tossicodipendente non retr.
19	Servizio militare
20	Richiamo militare 1-2 mesi
21	Richiamo militare dopo 1-2 mesi
22	Comando presso altra Amm. Pubbl.
23	Sospensione cautelare dal servizio
24	Sospensione senza assegno alimentare
25	CIG lunga durata
26	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 3-8 anni
27	Congedo parentale Legge 53/2000 retribuzione 30%
28	Astensione facoltativa non retribuita Legge 53/2000
29	Congedo parentale Legge 53/2000 non retribuito
30	Congedo parentale straordinario Legge 388/2000

Nel **punto 46** va indicato:

- "1" per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
- "2" per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni.

Nel **punto 47** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori. In caso di servizio part-time, (Legge n. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (**punti 40 e 41**), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.

Nei punti da **48 a 55** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici nonché i relativi giorni in cui è stato svolto il servizio utile ai fini delle maggiorazioni:

BENEFICI SPETTANTI PER MAGGIORAZIONI

Codice	Descrizione
1	Servizio in presenza di amianto
2	Non vedente (l. 113/85 e l. 120/91)
3	Lavoratori precoci (l. 449/97)
4	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (l. 336/70 art. 2)
5	Imbarco su mezzi di superficie
6	Servizio a bordo di navi militari
7	Lavoratori precoci (l. 335/95 art. 1 comma 7)
8	Lavoratori sordomuti e invalidi (l. 388/2000, art. 80 comma 3)

Nel **punto 56** va indicato il totale delle retribuzioni, compresa l'indennità integrativa speciale, dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi).

Nel **punto 57** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto **61**.

Il **punto 58** deve essere compilato indicando tutti gli emolumenti fissi ricorrenti con esclusione della I.I.S. ai fini della determinazione della maggiorazione del 18% assoggettabile a contributo.

Nel **punto 59** indicare le retribuzioni imponibili ai fini della buonsuscita (Trattamento Fine Servizio).

Il **punto 60** deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 61** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel **punto 62** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo "Casi particolari".

Il **punto 63** riguarda il personale iscritto cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai 6 scatti stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 1997 art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel **punto 64** va indicata la retribuzione erogata per la 13° mensilità.

Nel **punto 65** va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel corso dell'anno 2005.

Nel **punto 66** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa.

Nel **punto 67** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria.

Nel **punto 68** va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 69** deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Il **punto 71** va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6 della L. 388/2000.

Nel **punto 72** deve essere indicata l'Indennità Integrativa Speciale annua, conglobata per effetto dei rinnovi contrattuali nella voce stipendio tabellare, già inclusa negli emolumenti fissi e continuativi di cui al punto **56**.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 74** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2002.

Nel **punto 75** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2003.

Nel **punto 76** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2004.

Nel **punto 77** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2005.

Nel **punto 78** deve essere indicata la percentuale dell'aspettativa sindacale non retribuita concessa al dipendente in misura parziale.

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

– entro il 2 ottobre 2006 (in quanto il 30 settembre è sabato e il 1° ottobre è festivo), la presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2006 ORDINARIO;

– entro il 31 ottobre 2006 la presentazione del Mod. 770/2006 ORDINARIO, per tutti i sostituti che hanno operato ritenute su redditi di capitale.

Ne consegue che per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aver luogo riguardo alle diverse scadenze connesse alle due tipologie di adempimento ed in particolare:

– al 2 ottobre 2006 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 SEMPLIFICATO;

– al 31 ottobre 2006 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 ORDINARIO.

1. Sanzioni

A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00, nei seguenti casi:

– presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;

– ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;

– mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;

– dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;

La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 4.131,00.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/8 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso od insufficiente versamento

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 per cento dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento).

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 6 per cento (pari ad 1/5 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute - che precede il mancato versamento - può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 4 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Dichiarazione infedele

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 20 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il ter-

mine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/5, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/5 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

- | Soggetti residenti | Soggetti non residenti |
|---|--|
| 1. Società in accomandita per azioni | 30. Società semplici, irregolari e di fatto |
| 2. Società a responsabilità limitata | 31. Società in nome collettivo |
| 3. Società per azioni | 32. Società in accomandita semplice |
| 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione | 33. Società di armamento |
| 5. Altre società cooperative | 34. Associazioni fra professionisti |
| 6. Mutue assicuratrici | 35. Società in accomandita per azioni |
| 7. Consorzi con personalità giuridica | 36. Società a responsabilità limitata |
| 8. Associazioni riconosciute | 37. Società per azioni |
| 9. Fondazioni | 38. Consorzi |
| 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica | 39. Altri enti ed istituti |
| 11. Consorzi senza personalità giuridica | 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 12. Associazioni non riconosciute e comitati | 41. Fondazioni |
| 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) | 42. Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 14. Enti pubblici economici | 43. Altre organizzazioni di persone e di beni |
| 15. Enti pubblici non economici | |
| 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica | |
| 17. Opere pie e società di mutuo soccorso | |
| 18. Enti ospedalieri | |
| 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale | |
| 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo | |
| 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi | |
| 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia | |
| 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del TUIR | |
| 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 25. Società in accomandita semplice | |
| 26. Società di armamento | |
| 27. Associazione fra artisti e professionisti | |
| 28. Aziende coniugali | |
| 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) | |
| 30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) | |
| 51. Condomini | |
| 52. Depositi I.V.A. | |
| 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro | |

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

TABELLA SD - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
F	Graduati e truppa	T4	Carte Costituzionale categoria ad esaurimento
G	Sottufficiali	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
H	Ufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
K	Magistrati	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z	Predetti
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)		
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 47, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)		

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto	5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
3	Indennità erogate dall'INAIL	7	Altro
4	Indennità erogate dall'INPS		

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2006 - SEMPLIFICATO

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA (REP. POPOLORE DEMOCRATICA) 074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061	
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LETONIA.....	258	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALDERNEY C.I.....	794	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACE DONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADERIA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAVVI.....	056	SARK C.I.....	798
ARGENTINA.....	006	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ESTONIA.....	257	MAI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ASCENSION.....	227	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
AUSTRALIA.....	007	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRIA.....	008	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
AZERBAIGIAN.....	268	FII.....	161	MAROCOCO.....	107	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA.....	276
BAHAMAS.....	160	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	FUJRAYRAH.....	241	MALURITIA.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BARBUDA.....	795	GAMBIA.....	164	MEIILIA.....	231	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	110	MONGOLIA.....	110	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	088	MONTERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND McDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HERM C.I.....	797	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	229	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247	ZIMBABWE.....	073

COPIA TRATTA



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	<i>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</i>
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973, I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'INPS), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Modalità del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate; • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico - viale Europa, n. 242 - 00144 Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.	

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Cognome ovvero Denominazione Nome
 Codice fiscale Codice attività Telefono numero
 Fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica
 Stato estero di residenza Codice paese estero Codice di identificazione fiscale estero

PERSONE FISICHE
Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita giorno mese anno Sesso (barrare la relativa casella) M F
 Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Comune Provincia (sigla)
 Frazione, via e numero civico C.a.p.
 Data della variazione giorno mese anno

ALTRI SOGGETTI

Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale Comune Provincia (sigla)
 mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p.
 Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) Comune Provincia (sigla)
 mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p.
 Stato (tab. SA) Natura giuridica (tab. SB) Situazione (tab. SC) Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale Codice carica
 Cognome ovvero Denominazione Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F
 Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
 Comune Frazione, via e numero civico C.a.p.
 Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è composta da (barrare la relativa casella):
 SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX
 Invio avviso telematico all'intermediario FIRMA DEL DICHIARANTE
 Codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile Soggetto FIRMA DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
 Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
 Riservato all'intermediario
 Ricezione avviso telematico
 Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
 Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

Codice fiscale

Mod. N.

NE

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF4	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8	9		10					
	11	12							
	13	14		15					
	16	17		18			19		
	20	21							
	22	23	24	25	26				
	27	28		29		30			
	SF5	1	2						
3		4	5	6	7				
8		9		10					
11		12							
13		14		15					
16		17		18			19		
20		21							
22		23	24	25	26				
27		28		29		30			
SF6		1	2						
	3	4	5	6	7				
	8	9		10					
	11	12							
	13	14		15					
	16	17		18			19		
	20	21							
	22	23	24	25	26				
	27	28		29		30			

COPIA TR

Codice fiscale

Mod. N.

ME

SG8	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9		10			
	11	12	13	14	15		
SG9	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9		10			
	11	12	13	14	15		
SG10	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9		10			
	11	12	13	14	15		
SG11	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9		10			
	11	12	13	14	15		
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA		Causale	Ammontare complessivo	Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate	Ritenute operate		
	SG12	1	2	3	4		
	SG13						
	SG14						
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2005 ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	SG15	Riservato alle compagnie di assicurazioni estere	Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva		Data giorno mese anno		
		Causale	Ammontare complessivo	Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate	Imposte sostitutive applicate		
	SG16	1	2	3	4		
	SG17						
	SG18						
PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA DELLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA			Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004		
	SG19	Credito maturato	1	2	3		
	SG20	Credito utilizzato in F24 nel 2005					
	SG21	Credito residuo					

COPIA TR

Codice fiscale

Mod. N.

ME

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK6

1	2					7
3	4	5	6	7		
8		9	10			
11	12					
13		14				
15	16	17 giorno	mese	anno	18	19
20		21 (sigla)	22			23
24	25	26	27 <input type="checkbox"/>	28		29
31		32		33	35	
36		37				
38		39	40	41	42	43
44						

SK7

1	2					7
3	4	5	6	7		
8		9	10			
11	12					
13		14				
15	16	17 giorno	mese	anno	18	19
20		21 (sigla)	22			23
24	25	26	27 <input type="checkbox"/>	28		29
31		32		33	35	
36		37				
38		39	40	41	42	43
44						

**Società fiduciarie
Dati dei soci
affidanti di società
trasparente**

SK8

Codice fiscale socio affidante		Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
1	2	3	4	5		
Quota a determinazione separata		Quota reddito minimo da concordato	Quota ritenute d'acconto	Quota altri crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	
6	7	8	9	10		
Quota detrazioni		Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento ordinario	Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento limitato	Quota eccedenza	Quota accanti	
11	12	13	14	15		

SK9

1	2		3	4		5
6	7	8	9	10		
11		12	13	15		

COPIA TR

Codice fiscale

Mod. N.

FILE

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL6	1																
	2																
	3	4	5			6	7										
	8								9	10							
	11	12															
13						14	15	16									
SL7	1																
	2																
	3	4	5			6	7										
	8								9	10							
	11	12															
13						14	15	16									
SL8	1																
	2																
	3	4	5			6	7										
	8								9	10							
	11	12															
13						14	15	16									
SL9	1																
	2																
	3	4	5			6	7										
	8								9	10							
	11	12															
13						14	15	16									
SL10	1																
	2																
	3	4	5			6	7										
	8								9	10							
	11	12															
13						14	15	16									
SL11	1																
	2																
	3	4	5			6	7										
	8								9	10							
	11	12															
13						14	15	16									

COPIA TR

Codice fiscale

Mod. N.

LINE

ELENCO DEI SOGGETTI

SO5	1	2																														
	3	4	5	6	7																											
	8	9																		10												
	11	12																														
	13	14	15	16	17	18	19	20																								
	21	22																														
	23	24	25	26	27																											
	28	29																		30												31
	1	2																														
	3	4	5	6	7																											
8	9																		10													
11	12																															
13	14	15	16	17	18	19	20																									
21	22																															
23	24	25	26	27																												
28	29																		30												31	
1	2																															
3	4	5	6	7																												
8	9																		10													
11	12																															
13	14	15	16	17	18	19	20																									
21	22																															
23	24	25	26	27																												
28	29																		30												31	

COPIA TRATTI

Codice fiscale

Mod. N.

**RIEPILOGO
DEL CONTO
UNICO**

GEN	Accreditati per operazioni del mese		Accreditati per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
	1	2	3	4	5	
SQ44	Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)		Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti		Totale somme versate nel mese successivo
	6	7	8	9	10	
FEB	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
MAR	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
APR	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
MAG	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
GIU	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
LUG	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
AGO	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
SET	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
OTT	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
NOV	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
DIC	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
SQ56 SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO			1			
SQ57 VERSAMENTI IN ECCESSO			1			

COPIA TR

Codice fiscale


Mod. N.

NE

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR8	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						
SR9	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						
SR10	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						
SR11	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						
SR12	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						
SR13	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						
SR14	1														
	3	4	5			6								7	
	8								9	10					
	11	12				13			14						

COPIA TR



770

Ordini

Redditi 2005

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL'ANNO 2005	INDICE	pag.
	PREMESSA	2
	1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE	2
	2 COMPOSIZIONE DEL MODELLO	3
	3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	4
	4 MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE	9
	5 FRONTESPIZIO	10
	6 QUADRO SF	14
	7 QUADRO SG	17
	8 QUADRO SH	19
	9 QUADRO SI	20
	10 QUADRO SK	22
	11 QUADRO SL	26
	12 QUADRO SM	26
	13 QUADRO SO	27
	14 QUADRO SP	30
	15 QUADRO SQ	32
	16 QUADRO SR	35
	17 QUADRO ST	36
	18 QUADRO SX	41
	APPENDICE	46
DATI RELATIVI A:		
• REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA		
• PROVENTI VARI		
• VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI		

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati, in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770/SEMPLIFICATO e il Mod. 770/ORDINARIO.

- Il **Mod. 770/SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2005 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **2 ottobre 2006** (in quanto il 30 settembre è sabato ed il 1° ottobre è festivo), presentando il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO.
- Il **Mod. 770/ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2005 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 ottobre 2006**, presentando il Mod. 770/2006 ORDINARIO, e può avvenire congiuntamente alla dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione.

I sostituti d'imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2005, sono tenuti a presentare anche il Mod. 770 SEMPLIFICATO, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO, devono presentare entro il 2 ottobre 2006 il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST ed SX, in quanto tali prospetti dovranno essere compilati all'interno del Mod. 770 ORDINARIO.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d'imposta ha la facoltà di presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO ed il Mod. 770 ORDINARIO, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2006 ORDINARIO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO i soggetti che nel 2005 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

2

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2006 ORDINARIO i seguenti soggetti i quali:

- hanno applicato nel 2005 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2005 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ;
- hanno applicato nel 2005 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2005;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori e gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione concentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2006 ORDINARIO, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica, e visto di conformità.

■ Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2005;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) di diritto estero e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE Si ricorda che la dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO può essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n. 322, Mod. 770/2006 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis e 3, del citato DPR n. 322/1998 e successive modificazioni.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra Comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest'ultima Comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

■ Dichiarazione unificata

Coloro che presentano la dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO, hanno la facoltà di inserirla all'interno della dichiarazione unificata annuale.

■ Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione può essere trasmessa :

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:

- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Fisconline (Internet), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopra menzionati, occorre fare riferimento al numero complessivo dei righe compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR. Si precisa che nel caso di più righe riferite allo stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte.

Qualora il sostituto abbia presentato il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti attraverso il servizio Fisconline (Internet), può presentare il Mod. 770/2006 ORDINARIO con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, non è superiore a venti, altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2006 ORDINARIO.

ATTENZIONE Si ricorda che i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo 2001

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati**■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 322 del 1998.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa dalle amministrazioni dello Stato

Anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001), ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.

Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione: pertanto, le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni amministrazione dello Stato la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo permettendo di modularli secondo il rispettivo assetto strutturale. Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, una amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le amministrazioni interessate, che intendano avvalersi di tale opportunità, possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

Si ricorda, infine, che anche le amministrazioni dello Stato, che presentano la propria dichiarazione o la dichiarazione per conto di altre amministrazioni, possono utilizzare il programma per la compilazione della dichiarazione, Modello 770 ORDINARIO, disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

■ **Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del DPR n. 322/1998)**

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ **Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione, amministrazioni dello Stato e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione**

L'incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l'amministrazione dello Stato (incaricata da altra Amministrazione) della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato (Entratel o Fisconline), resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo l'attestazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 195/E del 24 settembre 1999).

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare una domanda agli uffici dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del soggetto che la presenta.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'Ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato, inoltre, di consultare il sito Internet "<http://assistenza.finanze.it>", oltre che il già citato sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico Fisconline

Requisito essenziale per l'invio della dichiarazione è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number), che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Servizi telematici".

Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 ottobre 2006. La dichiarazione può essere presentata sia in forma autonoma sia in forma unificata, a nulla rilevando che il sostituto sia tenuto a presentare anche il modello 770/2006 SEMPLIFICATO.

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE**4.1
Esposizione
dei dati**

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

**4.2
Operazioni
straordinarie
e successioni**

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie è necessario distinguere, tra le altre situazioni, quelle che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie e successioni con estinzione del soggetto preesistente

Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2005 o nel 2006 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO o della dichiarazione in forma unificata, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2006 ORDINARIO per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e la data di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni. Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta 2005, o nel 2006 ante presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.

Nell'ipotesi invece di non prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

Anche in caso di successione ereditaria, qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato; l'erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

4.3**Modalità di compilazione dei quadri****■ Generalità**

Ciascun quadro deve essere numerato.

Qualora i righe dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

■ Dati anagrafici

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno sempre indicati.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale.

L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la indicazione dei dati indicati al citato art. 4, eccetto il domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo. In particolare, nel caso di soggetti non residenti devono essere indicati il codice dello Stato estero di residenza (rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni) e, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice d'identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).

5.1**Tipo di dichiarazione****■ Dichiarazione correttiva nei termini**

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"** (vedere Appendice alla voce "Sanzioni e Ravvedimento").

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Eventi eccezionali

Se il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella **"Eventi eccezionali"**, posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello.

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

5.2**Dati relativi al sostituto****• Dati identificativi del dichiarante**

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura **"Condominio"**.

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

• Codice attività

Deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

- **Indirizzo di posta elettronica**

In tale campo deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni relative alla liquidazione della presente dichiarazione. La compilazione di detto campo riveste carattere di estrema importanza per il contribuente atteso che attraverso tale mezzo avverranno le future comunicazioni tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate.

- **Dati del soggetto estero**

Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto di imposta e residente all'estero. Il codice Paese estero va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice. Nel terzo campo deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

- **Persone fisiche**

- **Comune di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

- **Residenza anagrafica o domicilio fiscale**

I dati relativi alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

- **Altri soggetti**

- **Sede legale - Domicilio fiscale**

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

- **Codici statistici (stato, natura e situazione)**

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

- **Codice fiscale del dicastero di appartenenza**

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4

Firma della dichiarazione

Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai quadri compilati relativi alla presente dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
- dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

Si ricorda che è obbligatorio presentare unitariamente tutti i quadri compilati, atteso che non è più possibile presentare diversamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO, si precisa che l'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

13

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005 può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

5.5 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.6 Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

6. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 2005, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

- redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi **tabella SH - Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list)**), posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;

- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente. L'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuta con la sola indicazione dei dati anagrafici.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12** il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 26, 28 e 29**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 26, 27 e 28**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- B** - proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- C** - compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** - contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** - proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ad es.: operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni qualificate se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo).

Nello stesso punto 13 in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:

- F** - proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
- G** - interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- H** - rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- I** – prestazioni di fidejussioni e di ogni altra garanzia;
- L** – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
- M** – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
- N** – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
- P** – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
- Q** – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti);
- R** – somme corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare italiani aperti o chiusi, in base al D.M. 16 dicembre 1999, n. 546, a soggetti non residenti per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 461 del 1997. I soggetti non residenti interessati da tali disposizioni sono gli stessi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26-bis del DPR 600/73;
- S** – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi;
- U** – i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003. I soggetti non residenti interessati da tali disposizioni sono gli stessi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26-bis del DPR 600/73;
- V** – interessi esenti corrisposti dal 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR 600/73;
- W** – interessi esenti corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.
- X** – interessi esenti corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Nel **punto 14** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2005. Se nel punto 13 è stato indicato:

- il codice R, nel punto 14 deve essere riportato da parte della banca depositaria, l'ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento o del 6% di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- il codice U, nel punto 14 deve essere riportato da parte delle società di gestione del risparmio, l'ammontare lordo delle somme corrisposte.

Nel **punto 17** indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto.

Nel **punto 18** indicare l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Nel **punto 19**, da compilare esclusivamente qualora siano state indicate nel punto 13 le causali W e X, indicare l'importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

ATTENZIONE Per i redditi di capitale corrisposti nel 2005 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 o 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

7. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA PERIODICA E DELLE RENDITE VITALIZIE CON FUNZIONE PREVIDENZIALE

Nel **quadro SG** con riferimento a quanto corrisposto nell'anno 2005, devono essere indicati i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ovvero soggetti all'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il quadro deve essere compilato dalle società ed enti che esercitano attività assicurativa ed è suddiviso in quattro distinti prospetti:

Nel primo prospetto, nei **rigli da SG2 a SG11**, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2005 somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000.

In particolare devono essere indicati:

- nei **punti da 1 a 10**, le generalità del percipiente;
- nel **punto 11**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - A** - somme derivanti dal riscatto anticipato di assicurazioni sulla vita prima dello scadere del quinquennio dalla stipula del contratto;
 - B** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
- nel **punto 12**, l'ammontare delle somme corrisposte nel 2005;
- nel **punto 13**, l'ammontare complessivo dei premi riscossi sul quale sono state commisurate le ritenute operate;
- nel **punto 14**, l'aliquota applicata;
- nel **punto 15**, l'importo delle ritenute operate.

Nel secondo prospetto, nei **rigli da SG12 a SG14**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2005 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - C** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;
 - D** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
 - E** - Rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

- nella **colonna 2**, in relazione ai codici C e D, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985. In relazione al codice E, indicare l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C e D va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto della deduzione del 2 per cento prevista per ogni anno successivo al decimo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute operate.

Nel terzo prospetto, nei **rigli da SG16 a SG18**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2005 e assoggettate all'imposta sostitutiva:

- di cui all'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati o rinnovati da imprese di assicurazioni residenti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- di cui all'art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi. A tal fine, le imprese di assicurazione estere che direttamente o tramite rappresentante fiscale hanno assunto gli obblighi del sostituto di imposta comunicano tale opzione specificandone la data di decorrenza, nell'apposito campo del **rigo SG15**;
- di cui all'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, a titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quinquies) del TUIR.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - F** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
 - G** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
 - H** - rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione;
 - I** - rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici F e G, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento prevista dall'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento ai codici F e G va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. In riferimento al codice H va riportata la differenza fra importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle imposte sostitutive applicate.

Il quarto prospetto deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e successive modificazioni. Dette somme costituiscono credito da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del Tuir. A tal fine con risoluzione n. 158/E del 23 dicembre 2004 è stato istituito il codice tributo 6780 per l'utilizzo nel modello di versamento F24 del credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 209 del 2002, effettuati con i codici tributo 1681 e 1682.

Nel **rigo SG19** indicare, per ciascuna colonna, l'importo del credito maturato:

- per l'anno 2002, corrispondente all'importo indicato nel rigo RS80, colonna 2 del quadro RS del modello Unico 2003 - Società di Capitali;
- per l'anno 2003, corrispondente all'importo indicato nel rigo RS80, colonna 2 del quadro RS del modello Unico 2004 - Società di Capitali;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

– per l'anno 2004, corrispondente all'importo indicato nel rigo RS74, colonna 2 del quadro RS del modello Unico 2005 - Società di Capitali.

Nel **rigo SG20** indicare, per ciascuna colonna, l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2005, tramite il codice tributo 6780.

Nel **rigo SG21** indicare, per ciascuna colonna, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza dei rigi SG19 e SG20.

Si ricorda che il credito residuo che risulta complessivamente dalle precedenti colonne potrà essere utilizzato per il versamento delle citate ritenute e imposte sostitutive e, a decorrere dal 2007, ricorrendo le condizioni previste dal citato comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 209, per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo.

8. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituiti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, nonché dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.

■ Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nell'anno 2005.

■ Prospetto B - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell'anno 2005 a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR.

Gli Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR (cosiddetta *black list*) sono quelli indicati nel decreto ministeriale del 24 aprile 1992, come risultante da successive modifiche e integrazioni apportate dai D.M. 23 gennaio 2002 e D.M. 22 marzo 2002 e il D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede l'esclusione dalla cosiddetta *black list* per tutti i soggetti residenti nel Kuwait.

■ Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2005, delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

• i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692. Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi, i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759, corrisposti nell'anno 2005.

■ **Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2005, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ **Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell'anno 2005, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

ATTENZIONE Per i redditi di capitale corrisposti nel 2005 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26 ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 o 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

■ **Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2005, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

■ **Prospetto G - Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nell'anno 2005, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

9. QUADRO SI - UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL'ANNO 2005

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell'anno 2005, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. In particolare:

– nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2005 in qualità di emittente (rigo SI2)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'IRES, che nell'anno solare 2005 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2005 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

– nel **prospetto Utili esteri pagati nell'anno 2005 (rigo S13)**, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2005 al lordo delle imposte applicate all'estero.

In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili, compresi quelli in natura, pagati nell'anno 2005 specificando:

- nella **colonna 1** gli utili deliberati fino al 30 giugno 1998;
- nella **colonna 2** gli utili e i proventi equiparati deliberati dal 1° luglio 1998.

Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

Nei prospetti che seguono, non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. I dati relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva sono riportati a cura dell'intermediario nel quadro SQ.

Nel **prospetto Utili deliberati fino al 30 giugno 1998** devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2005 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997. In particolare, nei **rigli da S14 a S18** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili pagati nell'anno 2005, compresi quelli di fonte estera;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 27,00);
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, eventualmente comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel **rigo S19**, nella **colonna 1** indicare l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.

Nel **rigo S110** indicare, nella **colonna 1**, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nell'anno 2005 e nella **colonna 2**, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.

Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 74 del TUIR ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti ed organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-bis, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;
- l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel **rigo S111** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 2005 al netto degli eventuali dividendi prescritti.

Nel **prospetto Utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2005 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, nei **rigli da S112 a S121** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2005, per i quali è stata applicata la ritenuta;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata;
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Nel **rigo SI22**, nella **colonna 1** indicare l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.

Nei righe da **SI12** a **SI22**, **colonna 5**, indicare:

- il **codice 1** qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualficati ai sensi dell'art. 98 del TUIR;
- il **codice 2** qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b), del TUIR;
- il **codice 3** qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR sempreché non dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

10. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2005, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualficati ai sensi dell'art. 98 del TUIR. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- A** – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del TUIR;
- B** – se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- C** – se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- D** – se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
- E** – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- F** – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
- G** – se la comunicazione è effettuata da persone fisiche e dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Non è richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.

Nel **riquadro SK3** devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, riportata in appendice.

Nel **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, soltanto nel caso in cui l'emittente sia un soggetto residente.

Nel **riquadro SK4** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri** riportata in appendice.

Nei **riquadri SK5** e seguenti devono essere indicati i dati relativi ai percipienti.

Nei **punti da 1 a 12** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici dei percipienti. In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- nei **punti** da **13** a **19**, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
- nei **punti** **20**, **22** e **23**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti** **20**, **21** e **22**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nei seguenti punti devono essere indicati i dati sugli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 24**, deve essere indicato l'oggetto della comunicazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi; il **codice 2** se si tratta di pagamento di dividendi a società fiduciarie o ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 58 del 1998;

Nel **punto 25**, deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di azioni ordinarie, il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate, il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio e il **codice 4** per le quote di società non azionarie.

Nel **punto 26**, in relazione agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell'anno 2005, deve essere indicato il tipo corrispondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando il **codice 1** qualora la ritenuta è stata operata sul 5 per cento dell'importo complessivo (o del cosiddetto "netto frontiera" per quelli di fonte estera), il **codice 2** qualora la ritenuta è stata operata sul 40 per cento del "netto frontiera" e il **codice 3** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'importo del netto frontiera.

La casella del **punto 27**, deve essere barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

In particolare i successivi punti devono essere compilati secondo le modalità che seguono.

Nel **punto 28**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarietà indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 29**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti.

Nel **punto 30**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 31**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.

Nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo del dividendo, al netto delle imposte applicate all'estero.

Nel **punto 33**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.

Nei **punti 34** e **35**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 36**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Nel **punto 37**, devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Nei seguenti **punti da 38** a **44** devono essere indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b), del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR e ad interessi riquilificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

Nel **punto 38** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari esteri assimilati alle azioni verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. b), del TUIR.

Nel **punto 39** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Nel **punto 40** devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR, erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riquilificati come utili. Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 38, 39 e 40 devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.

Nel **punto 41** deve essere indicato l'ammontare dell'importo dei proventi, utili e remunerazioni, indicati ai punti 38, 39 e 40 al netto delle imposte applicate all'estero.

Nel **punto 42** deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi equiparati agli utili.

Nel **punto 43** deve essere indicato l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente.

Nel **punto 44** deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

■ Società fiduciarie - Dati dei soci affidanti di società trasparente

La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa fiduciaria, la quale è tenuta a comunicare le quote di reddito o perdita e gli altri dati richiesti relativi alla società partecipata (v. Cir 22 novembre 2004, n. 49/E) par. 4).

In particolare, deve essere indicato il reddito da imputare ai soci affidanti nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Per ogni società trasparente dovranno essere compilati tanti righe quanti sono i soci affidanti, compilando qualora si rendesse necessario più moduli.

Sulla base dei dati dichiarati dalla società trasparente nel quadro TN del modello UNICO 2006 SC, la società fiduciaria nei **righe SK8 e SK9** della presente sezione deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del socio affidante;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili della società partecipata espressa in percentuale;
- in **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al socio affidante;
- in **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- in **colonna 6**, la quota di reddito assoggettabile a determinazione separata dell'imposta di cui all'art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 4;
- in **colonna 7**, la quota di reddito minimo di riferimento di cui all'art. 33, comma 4 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondente alla quota di reddito da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7 del medesimo art. 33, in caso di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR;
- in **colonna 8**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 9**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al socio affidante, tra i quali:
 - il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- in **colonna 10**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società partecipata nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- in **colonna 11**, la quota delle detrazioni d'imposta spettanti alla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 12**, la quota dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento ordinari maturati in capo alla società partecipata;
- in **colonna 13**, la quota dei crediti d'imposta limitati sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

- in **colonna 14**, la quota di eccedenza dell'IRES riconosciuta derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 15**, la quota degli acconti versati dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante.

11. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A FONDI IMMOBILIARI DI DIRITTO ITALIANO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO

Nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato e percepiti nell'anno 2005 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73, del TUIR, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento o del 5 per cento di cui all'art. 10-ter, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Nel medesimo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, non conformi alle direttive comunitarie, da chiunque percepiti nell'anno 2005 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, sesto comma, della citata legge n. 77 del 1983.

Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter, commi primo e sesto della citata legge n. 77 del 1983, si rinvia a quanto precisato nella risoluzione n. 109/E del 15 maggio 2003.

Il presente quadro, va inoltre utilizzato dalle banche depositarie per indicare i proventi corrisposti nell'anno 2005 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nei confronti dei quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento o del 5 per cento di cui all'art. 10-ter, primo comma, della legge n. 77 del 1983 (imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73, del TUIR).

Nel **quadro SL** devono essere indicati altresì i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare, riferibili a periodi di attività dei fondi successivi al 31 dicembre 2003, soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001. Tale ritenuta deve essere calcolata sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici, nonché sulla differenza tra i valori di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o acquisto.

12. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A FONDI IMMOBILIARI DI DIRITTO ITALIANO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato e conseguiti nell'anno 2005 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'IRES, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento o del 5 per cento di cui all'art. 10-ter, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Il presente quadro va, altresì, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nell'anno 2005 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento o del 5 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, primo comma, della citata L. n.77 del 1983.

Il quadro SM deve essere utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2005 ai partecipanti ai fondi comuni d'investimento immobiliare, riferibili a periodi di attività dei fondi successivi al 31 dicembre 2003, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001. Tale ritenuta deve essere calcolata sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici, nonché sulla differenza tra i valori di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o acquisto.

13. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nell'anno 2005, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR. In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nel codice G, J, K e L) i seguenti intermediari:

- 1 - le banche;
- 2 - le SIM;
- 3 - la Poste Italiane S.p.A.;
- 4 - le società fiduciarie;
- 5 - gli agenti di cambio;
- 6 - le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
- 7 - i notai;
- 8 - gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
- 9 - le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi;
- 10 - le società di gestione del risparmio.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti - relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi - che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in Appendice.

Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 28, 30 e 31**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 28, 29 e 30**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13**, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:

- A** – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- B** – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
- C** – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- D** – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
- E** – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
- F** – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
- G** – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti – diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 – in cui la giacenza abbia superato complessivamente euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
- H** – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
- I** – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- J** – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- K** – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a euro 51.645,69;
- L** – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla L. n. 409 del 2001.

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice "I". Tuttavia la comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).

Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie: a) operazioni elencate con i codici da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, poste in essere da soggetti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- b) operazioni elencate con i codici da "A" ad "I" poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
- c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivententi da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinques), del TUIR, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);
- d) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;
- e) rimborso di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo di tipo aperto o chiuso, soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato della gestione, ovvero di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di diritto estero, a condizione che le operazioni di rimborso non diano luogo a redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67 del TUIR;
- f) rimborso di certificati di deposito in lire o in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest'ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
- g) operazioni relative a valute denominate in euro.

Si ricorda infine che non sono oggetto di segnalazione le operazioni di rimborso o di cessione di quote di partecipazione ai fondi di investimento immobiliare per i quali hanno trovato applicazione in via esclusiva le disposizioni in materia, in vigore fino al 31 dicembre 2003, soggetti all'imposta sostitutiva dell'1 per cento, ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:

- 1 – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
- 2 – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- 3 – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
- 4 – contratti di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR;
- 5 – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quinques), del TUIR;
- 6 – metalli preziosi;
- 7 – valute estere.

Nel **punto 15**, indicare la data in cui l'operazione è stata effettuata; se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" indicare la data del 1° gennaio 2005.

Nel **punto 16**, indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nazionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento.

Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice "L".

Nel **punto 18**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, nel **punto 19**, la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario.

Nel **punto 20**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.

In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 20, deve essere indicato il codice fiscale del contestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di euro 51.645,69.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

14. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

Sono obbligati a compilare il **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2005 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti che hanno ricevuto da parte dell'emittente mandato per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti - rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR - attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni - ai sensi dell'art. 9 del TUIR - attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2005, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2005, ed il valore complessivo, preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2004 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2005.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2005, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2004, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2006.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno 2006, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512 del 1983, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2004. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2004.

ATTENZIONE I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

■ Prospetto A

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.

Nel prospetto A, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

■ Prospetto B

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati.

Nel prospetto B, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo imponibile (colonna 2).

■ Prospetto C

Nel prospetto C, nei **righe SP13 e SP16** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei **righe SP12 e SP17** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

■ Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei **righe SP23 e SP24**.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Nel **rigo SP25** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 2005 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

Sono tenuti alla compilazione del **quadro SQ** gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi l'anno 2005, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e sugli utili di cui all'articolo 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato.

Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sono i seguenti:

- i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, emessi all'estero, con l'aliquota del 12,50 per cento;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti, per i quali l'imposta si applica con l'aliquota del 12,50 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza pari o superiore a 18 mesi e con l'aliquota del 27 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza inferiore a 18 mesi.

L'imposta sostitutiva si applica, infine, nella misura del 12,50 o 27 per cento, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero dell'E-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

conomia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;

- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A.;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

15.1**Dati relativi all'intermediario non residente**

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

15.2**Prospetto dei dati relativi ai versamenti**

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato (F24);
- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, deve essere indicato il capitolo avendo cura di barrare la successiva casella di cui alla **colonna 5**;
- nella **colonna 6**, "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:
 - C** - se l'importo indicato nel punto 2 è parte di un versamento cumulativo relativo a più mesi;
 - G** - se il versamento si riferisce al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero al ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- nella **colonna 7**, va indicata la data di versamento.

Nell'ipotesi di ravvedimento va compilato uno specifico rigo nel quale riportare nella colonna 1 l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nella colonna 2 l'importo della sanzione versata, nella colonna 4, il codice tributo o il capitolo utilizzato per il versamento e nella colonna 6, "Note", il codice G.

Qualora siano stati eseguiti versamenti cumulativi relativamente a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare in colonna 6 il codice "C".

Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice corretto.

15.3**Riepilogo del conto unico**

Gli intermediari, le banche, le SIM residenti, nonché le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno mo-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

vimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti da 3 a 5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi. In particolare **al punto 3** gli addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale saldo negativo del conto unico del mese precedente; **al punto 4** gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi precedenti compresi quelli relativi a periodi di imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale rispetto al saldo del conto unico; **al punto 5** gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento, compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico anche in periodi d'imposta precedenti;
- nei **punti 6 e 7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per quello negativo. L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno seguente;
- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e all'art. 34 della L. n. 388 del 2000 relativamente all'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In detto campo va anche indicata l'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza del periodo d'imposta precedente – versata in ritardo sempre a seguito di ravvedimento operoso, entro il previsto termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di competenza del versamento tardivo. In tal senso, nel prospetto dei versamenti l'imposta sostitutiva versata in ritardo nella predetta ipotesi dovrà essere indicata distintamente da quella di competenza del mese di riferimento (risultante nel campo 6) al fine di evidenziarne il periodo di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione del 1,50 per cento per mese o frazione di mese. Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei punti 1 e 2.

Si ricorda che il regime di esenzione per i soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del d.lgs n. 239 del 1996 non può essere applicato direttamente dall'intermediario laddove l'autocertificazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 viene presentata successivamente al momento di percezione dei redditi.

Rimane ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:

- nel **rigo SQ56**, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione - che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti - e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.

Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998);

- nel **rigo SQ57**, l'ammontare dei versamenti eccedenti relativi al 2005, rispetto al saldo del conto unico, relativo ai mesi cui si riferisce il presente prospetto. Si tratta dell'eccedenza dovuta ad errori (materiali) di versamento emergente dal confronto di quanto indicato nel campo 6 dei mesi di riferimento rispetto a quanto indicato nel campo 10 dei medesimi mesi di riferimento.

L'eventuale eccedenza di versamento, dovuta invece ad errore nell'applicazione dell'imposta, rileva nel periodo in cui avviene il recupero mediante addebito del corrispondente importo al conto unico. Tale addebito è indicato, con quelli derivanti dalle altre operazioni effettuate, nel campo 5 del mese in cui il recupero ha luogo.

16. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 2005, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

17. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

17.1

Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Compilazione del modello di pagamento F24

Quadro ST Generalità

La prima sezione del quadro ST deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali all'IRPEF e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del TFR e sui redditi emersi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, trattenute e imposte sostitutive sopra indicate.

Qualora i righi del quadro non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli quadri utilizzati.

Il quadro è composto da due sezioni, una relativa alle ritenute operate, la seconda per le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2006 e riferiti al periodo d'imposta 2005 indicare come anno di riferimento il 2005; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2004 indicare come anno di riferimento il 2004.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo e/o del codice regione, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo e/o il codice regione corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo può essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) può essere indicata nella delega cumulativamente.

I dati da indicare nella prima sezione del quadro ST devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2005. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2006, se riferiti al 2005, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2006;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2005 con riferimento all'anno 2004. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2005, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2005 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2005 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2006 per il saldo, nonché alle rate di imposta sostitutiva prelevate nell'anno 2005 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti effettuati entro marzo 2006, ovvero dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2005 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2004 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600);
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, quest'ultimo deve indicare distintamente:

- i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, non prelevate per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito di operazioni di conguaglio relative all'anno di imposta 2004;
- i dati relativi alle residue rate del saldo e del 1° acconto dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e degli acconti a tassazione separata, nonché al 2° acconto IRPEF non prelevati per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito di assistenza fiscale.

A tal fine, dovranno essere compilati più righi del quadro ST, come segue:

- nel punto 1, il periodo di riferimento, 12/2005;
- nel punto 2, l'ammontare complessivo delle residue rate e del 2° acconto IRPEF non prelevato;
- nel punto 7, il codice "M";
- nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate e al 2° acconto IRPEF non prelevati.

In particolare: il codice 3802, per l'addizionale regionale, il codice 3816 per l'addizionale comunale e, relativamente all'assistenza fiscale, i codici 4731 per il saldo dell'IRPEF, 4730 per l'IRPEF in acconto, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, 4201 per gli acconti a tassazione separata.

Il sostituto tenuto al prelievo delle residue rate, oltre ad indicare i dati relativi ai versamenti delle predette rate con le ordinarie modalità, dovrà seguire i criteri di esposizione sopra descritti avendo cura però di riportare al punto 7 il codice "N".

**Modalità di compilazione
del quadro ST**

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, 12/2005, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 7, il codice "A" e nel punto 12 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2005 e riferite all'anno 2005, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2005 e nel punto 7 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nei mesi di gennaio o febbraio 2006, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2005 e nel punto 7 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio.
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali e comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR e sui redditi emersi.

Si precisa che in caso di un importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2005, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2005, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righe per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 3, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 5, l'importo da versare (anche se pari a zero).

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del quadro SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (punto 3 della prima sezione del quadro ST) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 4.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF operate nell'anno 2005 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 5, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scampo di quanto evidenziato al punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del quadro SX); con riferimento a tale credito dovrà altresì essere compilato un distinto rigo per l'esposizione dell'ammontare complessivo maturato nell'anno 2005 (punto 2) indicando nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2005 e nel punto 7 il codice P;
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 1 del quadro SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del quadro SX);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2005 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (da indicare nel rigo SX4, colonna 3 del quadro SX).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nella presente dichiarazione (evidenziata nel rigo SX3 del quadro SX).

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scapito di quanto indicato nel punto 2 (anticipo sul TFR versato nel 1997 e nel 1998; credito per i marittimi imbarcati). Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 5** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo deve essere diminuito degli eventuali interessi indicati al punto 6.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 5 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (diminuito degli interessi indicati al punto 6) e nel punto 7 il codice "C".

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il quadro ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 9 della prima sezione (ovvero i punti 1, 3 e 10 qualora i dati si riferiscano alla seconda sezione) ed indicando il codice "K" nel punto 7 (punto 8 qualora i dati si riferiscano alla seconda sezione). Nel quadro ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. Si ricorda che le predette modalità devono essere seguite anche con riferimento alla seconda sezione del quadro ST.

In caso di versamenti di IRPEF, addizionale regionale o comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto dei relativi interessi da esporre nel **punto 6**. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.

Per la compilazione del **punto 7** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2005 erogati entro il 12 gennaio 2006;
- C** - se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo in F24 relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** - se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nei mesi di gennaio 2006;
- E** - se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nei mesi di febbraio 2006;
- F** - presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del quadro ST;
- G** - se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- H** - se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;
- K** - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto;
- M** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- N** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo del credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata;
- R** – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Per la compilazione del **punto 8** "eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:
- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 dicembre 2005 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4, c. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) già sospesi fino al 31 marzo 2004 dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003), fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 15 dicembre 2005) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1, c. 1, del D.M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005) già sospesi fino al 31 marzo 2005, dall'art. 4, c. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003 già sospesi fino al 31 marzo 2003) dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il Capitolo nel punto 9, barrare la casella del **punto 10** e indicare la data di versamento nel punto 12.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 - ORDINARIO

Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 11** da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 12** va indicata la data del versamento.

17.2

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all'art. 1, comma 2-bis del D.L. 22/2/2002, n. 12

La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis* a *c-quinquies*, del TUIR.

Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **riga ST14** "Dati relativi all'intermediario non residente" devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

La presente sezione deve essere compilata, indicando:

- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2005 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2005, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 2005. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno 2005 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto;
- per la compilazione dei **punti da 4 a 12**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 17.1 "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive", rispettivamente nei punti da **3 a 12**.

18. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:

- delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, risultanti dagli importi indicati nel punto 3 del quadro ST della presente dichiarazione;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

- delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, tramite Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Tali dati vanno evidenziati al rigo SX4.

Il quadro SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX34.

Nel **rigo SX1 colonna 1** deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria;
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2006;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicata l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Gli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.

Nel **rigo SX2** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2005, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998. Tale importo è compreso in quello indicato al rigo SX4 colonna 4.

Nel **rigo SX3** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2005, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dal quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzato nella presente dichiarazione.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2005.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione. In caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770 SEMPLIFICATO e dei quadri ST e SX del modello 770 ORDINARIO, la somma degli importi esposti nelle colonne 1 dei rigi SX4 dei suddetti prospetti/quadri SX dovrà essere pari all'importo di colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 e dei versamenti in eccesso risultanti dal quadro ST;
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma delle colonne 3 dei rigi da ST2 a ST13 e delle colonne 4 dei rigi da ST15 a ST27 del quadro ST;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2006, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

Qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2005 ORDINARIO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2005 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

Nei **righe** da **SX5** a **SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righe SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4.

I **righe** da **SX5** a **SX34** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2005 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/97 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i righe da SX5 a SX34, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I **righe** da **SX5** a **SX34** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2005 trattenute di addizionale regionale (regione Campania) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute per un importo di 30 euro per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi all'atto delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente avvenuta in data 30 aprile 2005. Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare i quadri ST e SX nel seguente modo:

- quadro ST:
 - punto 1, 4/ 2005;
 - punto 2, 100 euro;
 - punto 3, 30 euro;
 - punto 5, 70 euro;
 - punto 9, 3802;
 - punto 11, il codice 5 (regione Campania);
- quadro SX:
 - rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 3, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
 - rigo SX5 (Erario), colonna 3, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
 - rigo SX10 (regione Campania), colonna 4, 30 euro (in quanto la regione Campania risulta creditrice).

18.1**Regioni a statuto speciale**

Per la compilazione del rigo SX35 seguire le seguenti istruzioni:

■ **Valle d'Aosta**

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

■ **Sardegna**

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ **Sicilia**

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 5).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi al modello 770 SEMPLIFICATO e dei relativi prospetti ST e SX separatamente dal modello 770 ORDINARIO. Solo qualora il sostituto si avvalga di tale facoltà di separazione, lo stesso dovrà effettuare compensazioni all'interno del quadro ST ovvero del prospetto ST ai sensi del D.P.R. n. 445/1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Qualora invece il sostituto intenda inviare il modello 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST e SX ed evidenziare i dati in essi contenuti nei quadri ST e SX del modello 770 ORDINARIO, resta ferma la possibilità di effettuare compensazioni utilizzando crediti aventi natura diversa dalla ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX36, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX36 colonna 2 – SX36 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX37, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2006 – ORDINARIO

L'importo del credito residuo (SX37 colonna 2 – SX37 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi.

Nel **rigo SX38, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX38 colonna 2 – SX38 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata del 770 ORDINARIO e dei relativi quadri ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di capitale.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

Nel **rigo SX39**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del DPR n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il credito maturato nel 2005 a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973;

- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2005 mediante modello F24;

- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2. Nel **rigo SX40**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del DPR n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il credito maturato nel 2005, a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973;

- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2005 mediante modello F24;

- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX41** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2005;

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.29 del 20/03/2001;

- nella **colonna 3**, l'importo del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;

- nella **colonna 4**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2005 dalla seguente operazione: colonna 1 – colonna 2 – colonna 3.

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

APPENDICE

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 2 ottobre 2006 (in quanto il 30 settembre è sabato e il 1° ottobre è festivo), la presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2006 ORDINARIO;
- entro il 31 ottobre 2006 la presentazione del Mod. 770/2006 ORDINARIO, per hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Ne consegue che per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alle diverse scadenze connesse alle due tipologie di adempimento ed in particolare:

- al 2 ottobre 2006 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 SEMPLIFICATO;
- al 31 ottobre 2006 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 ORDINARIO.

1. Sanzioni

A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o ne-

goziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

- Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00 a euro 2.065,00 nei seguenti casi:
- presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
 - ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
 - mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
 - dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;

La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 4.131,00.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/8 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso od insufficiente versamento

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 per cento dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento).

Appendice

Modello 770/2006 – ORDINARIO

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 6 per cento (pari ad 1/5 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 4 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non siano state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, la violazione può essere regolarizzata dagli stessi soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione nella

quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, con il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, nonché di un'unica sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento).

Dichiarazione infedele

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 20 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/5, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovute, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/5 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

Appendice

Modello 770/2006 - ORDINARIO

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

- | Soggetti residenti | Soggetti non residenti |
|---|--|
| 1. Società in accomandita per azioni | 30. Società semplici, irregolari e di fatto |
| 2. Società a responsabilità limitata | 31. Società in nome collettivo |
| 3. Società per azioni | 32. Società in accomandita semplice |
| 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione | 33. Società di armamento |
| 5. Altre società cooperative | 34. Associazioni fra professionisti |
| 6. Mutue assicuratrici | 35. Società in accomandita per azioni |
| 7. Consorzi con personalità giuridica | 36. Società a responsabilità limitata |
| 8. Associazioni riconosciute | 37. Società per azioni |
| 9. Fondazioni | 38. Consorzi |
| 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica | 39. Altri enti ed istituti |
| 11. Consorzi senza personalità giuridica | 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 12. Associazioni non riconosciute e comitati | 41. Fondazioni |
| 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) | 42. Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 14. Enti pubblici economici | 43. Altre organizzazioni di persone e di beni |
| 15. Enti pubblici non economici | |
| 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica | |
| 17. Opere pie e società di mutuo soccorso | |
| 18. Enti ospedalieri | |
| 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale | |
| 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo | |
| 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi | |
| 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione ed oggetto principale in Italia | |
| 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 25. Società in accomandita semplice | |
| 26. Società di armamento | |
| 27. Associazione fra artisti e professionisti | |
| 28. Aziende coniugali | |
| 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) | |
| 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 81, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) | |
| 51. Condomini | |
| 52. Depositi I.V.A. | |
| 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro | |

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

Appendice

Modello 770/2006 - ORDINARIO

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI							
ABU DHABI.....	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) 074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061	
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LETONIA.....	258	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AIDERNEY C.I.....	794	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADERA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAVI.....	056	SARK C.I.....	798
ARGENTINA.....	006	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ESTONIA.....	257	MAI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ASCENSION.....	227	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
AUSTRALIA.....	007	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRIA.....	008	FAKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
AZERBAIGIAN.....	268	FILIPINE.....	027	FIJI.....	161	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA.....	276
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	FRANCIA (ISOLE).....	028	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	FUJJAYRAH.....	241	MALURTIUS.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BARBUDA.....	795	GAMBIA.....	164	MEILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONTSERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOLGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HERM C.I.....	797	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	Vietnam.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247	ZIMBABWE.....	073

TABELLA SH - ELENCO DEGLI STATI CONVENZIONATI CHE CONSENTONO SCAMBI DI INFORMAZIONI (WHITE LIST) - D.M. 4 SETTEMBRE 1996

ALBANIA	CANADA	FEDERAZIONE RUSSA	ISRAELE	MESSICO	ROMANIA	TRINIDAD E TOBAGO
ALGERIA	CINA	FILIPPINE	ISRAELE	NORVEGIA	SINGAPORE	TUNISIA
ARGENTINA	COREA DEL SUD	FINLANDIA	YUGOSLAVIA	NUOVA ZELANDA	SLOVENIA	TURCHIA
AUSTRALIA	COSTA D'AVORIO	FRANCIA	KAZAKISTAN	PAESI BASSI	SPAGNA	UCRAINA
AUSTRIA	CROAZIA	GERMANIA	KUWAIT	PAKISTAN	SRI LANKA	UNGHERIA
BANGLADESH	DANIMARCA	GIAPPONE	LITUANIA	POLONIA	STATI UNITI	VENEZUELA
BELGIO	ECUADOR	GRECIA	LUSSEMBURGO	PORTOGALLO	SUD AFRICA	VIETNAM
BIELORUSSIA	EGITTO	INDIA	MACE DONIA	REGNO UNITO	SVEZIA	ZAMBIA
BRASILE	EMIRATI ARABI UNITI	INDONESIA	MALTA	REPUBBLICA CECA	TANZANIA	
BULGARIA	ESTONIA	IRLANDA	MAROCOCO	REPUBBLICA SLOVACCA	THAILANDIA	
			MAURITIUS			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 6 0 1 3 1 *

€ 10,00